


Composizioni Sociali

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO A CURA DELL'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LAZIO

Spedizione in abbonamento postale D.L. 357/2003 (convertito in L. 27.02.2004, n. 46) art. 1, comma 2 DCB - Roma



ATTI DEL CONVEGNO

ETICA E SINERGIA PER LA TUTELA DEI MINORI:

**SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
E MAGISTRATURA**

Roma, 12 Novembre 2007



ANNO XI - N° 1/2008

Composizioni Sociali

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO A CURA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO

*...Forse
un drago
nascerà...*



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**

**Consiglio Regionale
del Lazio**

...Forse un drago nascerà...

Scusate il ritardo con cui pubblichiamo gli atti del convegno, ma sia per doverosa restituzione, sia per l'interesse del tema e lo spessore degli interventi ci sembra importante farlo.

Dall'evento, promosso con la Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma presieduta da M. Gemma Azuni, sarebbe dovuto scaturire un tavolo autorevole con tecnici e politici che rafforzasse e trovasse nuove sinergie tanto auspicate, diradasse le nebbie rispetto all'orizzonte di senso, incardinasse questo lavoro, sempre segnato dall'emergenza, da analisi di contesto frettolose, interventi di professionisti - tecnici e magistrati - spesso poco 'al passo' con una realtà sociale anche di composizioni familiari e minori in continuo rapido cambiamento. I "tempi politici" non lo hanno permesso ma desideriamo condividere alcune riflessioni per restituire e delineare con maggiore chiarezza lo spessore del tema affrontato.

Incardinare il lavoro a favore dei minori e delle famiglie in serie politiche territoriali, che attuino strategie sempre più raffinate - segnate da capillarità e contemporaneamente dalla copertura di aree vaste - passa anche attraverso l'agio di operatori che condividono un linguaggio, che vogliono e sappiano mettersi in gioco e che possano connettere, nella pianificazione dei servizi, il singolo 'caso' ad un contesto culturale, economico, etnico sempre più complesso e sferzante.

E' necessario quindi che le istituzioni e i servizi deputati accettino consapevolmente la sfida trovando e sperimentando connessioni come ad esempio una supervisione integrata.

Discorsi non nuovi certo, ma nuova è forse la nostra identità professionale, le opportunità di formazione ed aggiornamento, la costruzione -in alcuni territori già felicemente avviata- di pratiche importanti.

Il quadro politico della città di Roma è cambiato ma confidiamo comunque nella sensibilità e competenza dei nuovi Amministratori per la composizione del nostro progetto.

M. Laura Capitta
M. Teresa Salvi



Un intervento integrato sul disagio delle famiglie

di Roberto Ianniello*

Credo che sia molto importante il confronto di oggi, che vede una partecipazione così estesa di specialisti, tutti coinvolti nel compito comune di trovare strategie per migliorare i modi, gli approcci, le tecniche e le soluzioni, nello svolgimento di un'attività professionale che spesso è condotta attraverso mille difficoltà ed è spesso avara di soddisfazioni appaganti.

Gli operatori delle helping professions sanno molto bene e lo sperimentano quotidianamente sulla pelle, quanto sia ingrato e impegnativo il compito di aiuto; quanto sia oneroso il chargement di situazioni di disagio e quanto esso comporti il confronto e la condivisione di momenti di dolore o di fallimenti individuali o collettivi con l'esigenza di operare delle scelte, a volte, tra le stesse persone, per così dire, da salvare.

La difesa dei membri più deboli della società, gli anziani ed i minori, spesso comporta un non evitabile abbandono dei componenti apparentemente più forti del nucleo familiare al loro disagio, per l'impossibilità di trovare sempre delle soluzioni in grado di modificare situazioni complesse e sovente incancrenite, in senso migliorativo.

L'intervento di aiuto si risolve così frequentemente in una sorta di elezione dei destinatari dell'assistenza con esclusione di altri, in-



* Giudice Tribunale per i Minorenni di Roma



generando un senso di insoddisfazione ed a volte di inadeguatezza nel professionista, che fanno sentire a volte, l'azione parziale o non esauriente e che, accompagnato alla quantità di dolore con cui si è venuti a contatto e allo insuccesso che in certe situazioni si ottiene nonostante l'impegno profuso, inducono a soluzioni depressive, a somatizzazioni patologiche ovvero alla costruzione di difese rappresentate dall'applicazione di prassi o dal ricorso a tranquillanti routines cognitive.

Quando poi l'azione di aiuto si effettua in una situazione non ben definita, nella quale soggetti diversi, portatori di culture, linguaggi e prassi operative differenti concorrono per lo stesso obiettivo, senza un coordinamento preventivo, allora il senso di frustrazione o la tendenza ad operare isolati può esaltarsi, nei momenti di scarsa comunicazione o di conflittualità operativa o teleologica.

Come magistrato, operando con gli specialisti sociali e psicologici ho avvertito ripetutamente questa difficoltà in tutti i soggetti coinvolti; i miei colleghi a volte fanno fatica a comprendere il linguaggio ed a condividere le concettualizzazioni, le esigenze di professionalità diverse, ricercando in una materia per sua natura dinamica, la verità vera o costruendo soluzioni incontrovertibili sulla base di affermazioni naturalmente opinabili e modificabili di "esperti" ai quali viene richiesta, per così dire, "l'ultima parola" su cui fondare una decisione.

Gli operatori sociali, i medici, gli psicologi, a loro volta, non riescono a comprendere, molte volte, l'esigenza di concretezza del giudice, che deve pronunciarsi entro tempi definiti, senza poter ricorrere a lunghi follow up delle situazioni al suo esame.

Nel corso di autoformazione per giudici della famiglia realizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2001, è emersa con chiarezza l'esistenza di un forte rapporto con i servizi sociali, non solo del giudice minorile, ma anche del giudice ordinario ed, a volte anche del giudice penale; tale rapporto è apparso peraltro per lo più unilaterale (dal giudice ai servizi), come richiesta di informazioni o di accertamenti concernenti il procedimento giudiziario.

Si è rilevato come "L'unilateralità dell'impulso, la secondarietà dell'intervento dei servizi e la mancanza di circolarità del rapporto e dello scambio tra due diversi momenti professionali determina una devoluzione



generica dello incarico di accertamento della situazione, cui corrisponde un riscontro altrettanto standardizzato da parte dei servizi.

Nelle richieste di informazioni si sollecitano indagini socio-ambientali, ovvero relazioni sul disagio del minore e sui suoi rapporti con i genitori, ossia richieste a tutto campo, non orientate da una ipotesi pianificata di intervento... la genericità della richiesta del giudice, allora, più che dare luogo ad un accertamento quanto più ampio possibile, in relazione alla situazione del minore ed alle sue relazioni familiari, che comprenda analisi dei comportamenti ed atteggiamenti dei genitori e dei parenti, in relazione ad esso e dei segnali di disagio o di danno da questi manifestati, determina una risposta altrettanto generica, che non analizza momenti fondamentali delle relazioni, tratteggia, senza alcuna analisi, la situazione attuale del minore e spesso non fornisce elementi per una restitutio in integrum della vittima dell' abuso e quindi per la tutela effettiva da parte del giudice....

In sostanza sembrerebbe che i servizi sociali, trasmettendo informazioni riguardanti non il minore, bensì le cause del suo disagio, forniscono al giudice un dato già trattato, sostituendo, più che supportando la fase critica della trattazione del dato....”

Allo stesso modo può rilevarsi come il giudice, a volte tenda a sostituirsi allo specialista sociale o psicologico, valicando i limiti del suo ruolo e prendendo parte alla istruttoria e formandosi un' opinione fondata su proprie attività sociopsicologiche, piuttosto che su una analisi imparziale dei fatti che vengono portati alla sua conoscenza o influenzando in maniera rile-





vante i componenti del collegio ai quali riferisce il dato raccolto. In questa situazione, mi sembra importante sottolineare due condizioni essenziali per la buona riuscita di qualsiasi intervento su un soggetto minore.

La prima è la consapevolezza che un minore non possa essere preso in considerazione come un individuo isolato, con una propria unità culturale ed esistenziale, sul quale compiere azioni dirette ad assicurarne il benessere.

Il minore infatti non esiste senza ed al di fuori della propria famiglia, dove è cresciuto ed ha imparato gli stili relazionali ed ha assorbito i propri memi culturali e comportamentali, dove ha conosciuto ed appreso la scala di valori e le modalità di reazione agli stimoli.

Se si vuole prescindere dalla famiglia e costruire un progetto che ignori chi sia, chi sia stato e da dove e da cosa provenga il minore, allora le probabilità di successo saranno veramente scarse e la tutela fornita sarà superficiale ed insuscettibile di provocare una modifica realmente migliorativa della situazione del soggetto che si vuole tutelare.

Qualsiasi passaggio da una situazione che rappresenta la vita del minore sino a quel punto, il suo intero mondo emotivo e relazionale ad un'altra diversa, non si può prendere, di regola, senza un'analisi precisa della qualità della nuova condizione nella quale il minore deve essere trasferito; attraverso un bilancio accurato tra costi e benefici che non renda l'intervento velleitario ed inutilmente modificatorio.

Il punto di partenza diviene allora non l'abusato concetto dell'interesse del minore, del resto raramente usato dal nostro Legislatore, ma largamente utilizzato dai giudici e dalla dottrina.

Si tratta di un concetto il cui significato comune è : ciò che conviene al minore, come tale esso può risultare equivoco ed anche suscettibile di recare danno al minore nel modo un po' assoluto nel quale viene adoperato e va certamente sostituito con qualcosa di più preciso e qualificatorio.

L'opinione su cosa sia conveniente per il minore, infatti può condurre a soluzioni molto diverse, nel pensiero di chi le applica, fondandosi eccessivamente su impostazioni culturali o pregiudizi del tutto personali; in tale ottica, un giudice tutelare, qualche tempo fa affermava che per il minore crescere in istituto era una soluzione molto conveniente, dal momento che lui era cresciuto in istituto ed era riuscito a diventare un magistrato.



L' intervento allora non può fondarsi sul concetto sfuggente dell' interesse del minore, ma su un criterio meno opinabile ed approssimativo.

Personalmente ritengo che l' impostazione debba essere quella dell' OMS che ha definito il proprio compito, non più quello di assicurare la salute dello individuo, che è un obiettivo troppo limitato e circoscritto, bensì quello di assicurare il benessere dell' individuo.

Il criterio guida deve essere proprio questo: quello di assicurare il benessere del minore nella sua famiglia o in una situazione migliore, qualora nella famiglia tale situazione di benessere non possa essere assicurata.

In tali condizioni occorrerà intervenire quando sarà necessario, in funzione di un progetto migliorativo che non possa ignorare la famiglia del minore, ma che debba necessariamente fare i conti con la situazione evolutiva ed i legami di attaccamento del bambino o del ragazzo.

La seconda condizione è data dalla possibilità di un intervento come prodotto di una sinergia culturale ed operativa tra i professionisti coinvolti.

E' facile immaginare e non ci vuole molto per gli specialisti per rendersi conto, quanto sia necessario condividere con altri, non solo semplicemente la frustrazione e la quantità di dolore ed insoddisfazione connesse con il proprio compito di aiuto, ma soprattutto la presa in carico, la diagnosi, l' analisi e la valutazione del dato e le stesse decisioni sugli ulteriori passaggi e le strategie operative.

Il lavoro isolato non è possibile e non conduce a risultati attendibili.

Il giudice che si occupa di minori ha bisogno degli specialisti della materie sociali, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e solo con l' ausilio di questi collaboratori può riuscire ad effettuare una raccolta del dato utile ed apprezzabile, per poter dare delle risposte, in termini di giustizia ad un minore ed alla sua famiglia.

Se nessuno lo pone in condizioni di sapere e di capire, il giudice continuerà a non capire e non sapere e magari emetterà un provvedimento che coglierà solo gli aspetti più superficiali della vicenda su cui deve decidere e, non modificando in maniera significativa la realtà, probabilmente farà più danno che bene al minore.

Allo stesso modo l' assistente sociale e lo psicologo che lavorino in maniera scotomizzata non riusciranno a cogliere che un aspetto parziale della



realtà che vorrebbero modificare: lo psicologo coglierà i profili relazionali e psicologici più manifesti, ma spesso non li osserverà nel loro contesto abituale, nel corso di una visita domiciliare, nel luogo proprio dove si è costituito e si sviluppa il disagio del minore ; la sua relazione sarà parziale ed a volte teorica e gli interventi dei due specialisti saranno inutili se non costituiranno il presupposto di un progetto modificativo che sia in grado di essere attuato.

Sono infatti i funzionari amministrativi che devono predisporre le risorse congrue e necessarie alla realizzazione del progetto ed è il giudice che deve disporre l' esecuzione attraverso un provvedimento che attribuisca forza coattiva, verso l' esterno, al piano di lavoro a tutela del minore.

Se questi soggetti non comunicano tra loro, se sono in disaccordo, se parlano linguaggi diversi, nel senso di attribuire alle parole ed ai concetti, significati differenti, come sarà possibile ottenere dei risultati ?

E' in tal modo che può svilupparsi la tendenza pericolosa, ma diffusa, di scaricare sul servizio del territorio che, da un punto di vista organizzativo e contrattuale è il soggetto più debole, la responsabilità del contatto e della gestione della famiglia ed a volte della soluzione del caso, mentre, da parte sua, l' assistente sociale, investito in maniera generica e totale del compito di accertamento, può tendere, nella solitudine e con la limitata collaborazione degli altri organi amministrativi e di altri specialisti, a evitare approcci più complessi ed impegnativi, ricorrendo a soluzioni precostituite, poco risolutive e di routine, che vengono poi avallate dal giudice che potrà chiudere il caso attraverso un affidamento al servizio sociale altrettanto generico e routinario.

Il proposito di dare un senso al proprio lavoro, di comunicare con gli altri soggetti coinvolti, di sostituire alla monotonia logorante di un' attività isolata, un impegno più qualificato e meno burocratico fu alla base dei progetti Uormev che si svilupparono a Roma negli anni ottanta.

Presso alcune ASL (allora erano USL) del territorio dei municipi di Roma Nord (XVII-XVIII-XIX-XX) si organizzarono delle collaborazioni sistematiche tra operatori sociali, psicologi e giudici, che consentisse, attraverso la rilettura dei casi trattati, una consapevolezza maggiore degli errori compiuti o dei buoni risultati raggiunti che permettesse di condividere successi e frustrazioni, di comprendere attraverso una rielaborazione dell' esperienza



e di programmare modalità operative più adeguate al trattamento delle problematiche dell'età evolutiva.

Il punto di partenza era naturalmente il riconoscimento, da parte di ogni singolo partecipante, dell'importanza del proprio e dell'altrui ruolo, delle differenze di linguaggio e di formazione, della limitatezza del proprio angolo visuale e della importanza di integrare, per la prima volta, pensieri e metodologie differenti, imparando a collaborare, nel rispetto di culture, competenze e logiche professionali diverse e talora divergenti.

L'esperienza si concluse dopo un paio di anni per la scarsa partecipazione e condivisione del progetto da parte di nuovi dirigenti amministrativi, preoccupati di esigenze di controllo o di bilancio.

I Gil costituiti per una collaborazione tra operatori del Comune e della ASL hanno funzionato sia pur parzialmente soltanto per le adozioni, mentre il campo del disagio infantile vede solo raramente interventi integrati tra specialisti dei servizi e delle AASSLL, a volte con delega del caso ad un operatore che fa parte del Gil ma che opera, il più delle volte, in maniera del tutto isolata. Va costituita, a questo punto una rete, anche utilizzando il prezioso lavoro del Prof. Novelletto nel progetto 285 per la mediazione interistituzionale, realizzato per il Comune di Roma e, come tante iniziative, poi abbandonato; bisogna lavorare soprattutto per la formazione permanente di chi opera nel settore della tutela dei minori, rendendo sin dalla origine, questa formazione, integrata tra i vari professionisti coinvolti; vanno resi effettivi la presa in carico ed il trattamento multidisciplinare del disagio minorile, attraverso la costituzione di gruppi di intervento realmente in grado di lavorare in comune e va acquisita la consapevolezza degli errori e dei successi raggiunti, attraverso una possibilità di rilettura e di analisi successiva comune delle attività svolte, con pubblicazione periodica dei risultati di queste riflessioni.

Si tratta di un progetto ambizioso e di una strada da esplorare che va ancora trovata prima di percorrerla, ma finalmente la parola sinergia sembra non essere più soltanto un vocabolo ad effetto da inserire in un discorso soltanto programmatico, ma un metodo di lavoro che deve essere attuato se si vuole dare finalmente una risposta costruttiva ai bisogni della cittadinanza in maniera adeguata e conforme alle ambizioni di una città come Roma.





Riflessioni circa il ruolo dei Servizi Sociali nell'ambito del processo penale minorile

di Massimo Capocceffi *

Premesso che le funzioni che svolgo attualmente all'interno del Tribunale per i Minorenni di Roma sono quelle di GIP e GUP e che pertanto opero nel settore penale e mi occupo di conseguenza di minori che commettono reati, nel mio breve intervento mi limiterò ad alcune riflessioni circa il ruolo dei Servizi Sociali nell'ambito del processo penale minorile. Fissati alcuni dati normativi, sia pure rapidamente per non tediare chi mi ascolta, passerò velocemente a verificare quale sia l'effettiva applicazione di queste norme nella prassi giudiziaria e quali siano in proposito le mie esperienze dirette come giudice penale minorile.

Va subito osservato come nell'ambito della riforma del processo minorile attuata con il DPR 448/88 (e che si inserisce nella più ampia riforma del processo penale ordinario ormai in vigore dal 1989) l'intervento dei Servizi Sociali si pone come elemento sicuramente nuovo e qualificante del sistema processuale.

Sono numerose le norme del DPR 448/88 nelle quali è evidenziato il ruolo preminente dei Servizi nelle varie fasi del processo e a tale proposito va riconosciuto al nostro legislatore di aver recepito, stavolta con la dovuta solerzia, le indicazioni che venivano anche a livello internazionale: mi riferisco alle Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile elaborate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (c.d. Regole di Pechino del 1985), disposizioni che all'art. 1 (addirittura nella parte relativa ai principi generali) stabiliscono che "I servizi della giustizia minorile



* Magistrato Tribunale per i Minorenni di Roma



dovranno svilupparsi e coordinarsi sistematicamente per migliorare e perfezionare la competenza, i metodi, gli approcci e le attitudini del personale impiegato nei servizi stessi”.

D'altra parte l'esigenza di un ruolo così importante da parte dei Servizi non poteva non essere sentita in quanto, tra i principi ispiratori del nuovo processo minorile vi è quello che vede al centro del processo medesimo non il reato ma il soggetto autore; ferma restando infatti la necessità comunque di un rigoroso accertamento della verità dei fatti, in relazione alla sussistenza del reato e alla colpevolezza dell'imputato per i fatti commessi e rimanendo quindi imprescindibile l'esigenza di garantire allo stesso imputato minore il pieno rispetto dei suoi diritti processuali, è prevalentemente sulla personalità del minore che si accentra l'attenzione di tutti coloro che operano nell'ambito del procedimento penale (Giudici togati, Giudici Onorari, Servizi Sociali ecc...).

Non che nel processo penale ordinario nei confronti di maggiorenni l'aspetto soggettivo venga trascurato (si pensi al principio costituzionalmente garantito, e quindi valido in ogni tipo di processo, del “fine rieducativo della pena” che impone la necessità di un'attenzione anche sulla personalità del soggetto prima imputato e poi eventualmente condannato, soprattutto in vista dell'applicazione di eventuali misure alternative alla pena), pur tuttavia non v'è dubbio che nel processo minorile l'aspetto del recupero appare prevalente, se non altro per il fatto che ci si trova di fronte ad un soggetto ancora in fase evolutiva, con la necessità di approfondire ogni aspetto della sua personalità.

Poiché quindi nasce l'esigenza di verificare le risorse del minore nella prospettiva del suo reinserimento nel contesto sociale e attesa la difficoltà se non l'impossibilità per il Giudice di compiere questa indagine da solo (sia pure con la preziosa e irrinunciabile collaborazione dei Giudici Onorari che, pur offrendo il loro contributo come esperti in materie specialistiche, in ogni caso sono e devono rimanere sempre e soltanto “giudici”), diventa imprescindibile l'apporto dei Servizi che hanno la possibilità di indagare sull'ambiente socio-ambientale e familiare del minore e di riferire al Giudice affinché questi individui la risposta più adeguata in relazione alla condotta illecita posta in essere.

Come dicevo quindi numerose sono le disposizioni all'interno del DPR



448/88 che prendono in esame il ruolo dei Servizi e che impongono come necessario l'intervento degli operatori di questa realtà istituzionale; partirei da quella che ritengo di poter indicare come disposizione-cardine in questa materia e cioè dall'art. 6 che prevede la necessità che l'autorità giudiziaria si avvalga nel corso del processo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli degli enti locali; a tale disposizione sono collegati l'art. 9 che impone l'accertamento sulla personalità del minore per valutarne l'imputabilità ed individuare le misure più adeguate da adottare, nonché l'art 12 che assicura al minore l'assistenza nel corso del processo oltre che degli esercenti la potestà anche di quella dei Servizi Sociali.

Ugualmente significativo è il riferimento al ruolo dei Servizi in materia di libertà personale; a tale proposito l'art. 18 impone l'obbligo per la P.G. che procede all'arresto del minore di informare di tale provvedimento i Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (disposizione peraltro quasi mai applicata in modo puntuale); gli artt. da 19 a 23 prevedono la necessità una stretta collaborazione tra il Giudice e gli operatori dei Servizi Sociali nell'applicazione e nell'esecuzione delle misure cautelari; ed infine gli artt. 31, 32 e 33 (che disciplinano l'udienza preliminare e quella dibattimentale) dispongono l'obbligo di dare avviso ai Servizi della data delle udienze, nel corso delle quali vi è la possibilità per il Giudice di emettere provvedimenti urgenti e temporanei a tutela del minore.

Fissati così i dati normativi, vediamo come le singole disposizioni trovino applicazione nella prassi giudiziaria, con riferimento soprattutto al problema della collaborazione e del coordinamento tra i Servizi.

Si nota subito come nella norma-cardine (art. 6) e poi in tutte le altre disposizioni cui ho fatto cenno vi sia una costante duplicità di indicazione: si fa riferimento sempre all'intervento ed al ruolo dei "servizi dell'amministrazione della giustizia" ma accanto ad essi si prevede sempre la necessità di una collaborazione con i "servizi istituiti dagli enti locali" e quindi si pone come problema ineludibile quello del coordinamento tra queste due realtà; di tale problema d'altra parte il legislatore non ha mancato di farsi carico come dimostrano le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 D. Leg.vo n° 272/89 che individuano organi (centrale presso il Ministero della Giustizia e periferici presso ciascun Centro di Giustizia Minorile) che si occupino



del coordinamento tra i servizi dell'amministrazione della giustizia e quelli degli enti locali, e che predispongano adeguati programmi congiunti di formazione per gli operatori dei servizi medesimi.

Va subito detto che la pur necessaria collaborazione non ha mai determinato una "confusione" (letterale) tra le due realtà; si tratta di organismi che operano in ambiti istituzionali diversi (centrale l'uno: Dipartimento per la Giustizia Minorile con decentramento nei vari C.G.M ed USSM; locali gli altri a livello di Comuni, Province e Regioni) e con finalità di intervento separate. Non può escludersi poi che tale distinzione abbia portato qualche volta gli operatori dei due Servizi, nel momento in cui si rendeva necessaria una collaborazione, ad irrigidirsi e ad attuare una sorta di "resistenza" gli uni nei confronti degli altri, al fine di mantenere "inviolate" la propria identità e le proprie modalità operative, quasi timorosi di dover subire presunte "invasioni di campo"; tale atteggiamento comunque, pur se non da incoraggiare, non sempre va valutato in modo negativo in quanto, anche nella collaborazione, la distinzione dei ruoli è elemento indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Detto questo però l'esperienza nell'ambito dell'attività giurisdizionale mi ha portato a constatare che quella collaborazione non sempre ha trovato piena attuazione; a questo proposito devo rilevare come raramente nel fascicolo processuale sono presenti relazioni di Servizio Sociale diverse da quelle dell'USSM e quelle poche volte in cui si rinvencono relazioni anche dei servizi territoriali, si tratta quasi sempre di casi in cui nei confronti del minore imputato è in corso o è stato definito un procedimento civile, quasi che l'intervento dei Servizi territoriali nel processo penale non possa prescindere da un precedente in sede civile.

E' pur vero che spesso tale inconveniente dipende dalla mancata conoscenza da parte del Servizio territoriale dell'esistenza del processo ma comunque va ribadito che la collaborazione di detti servizi nell'ambito del penale non deve essere vista nell'ottica o in prospettiva di un necessario intervento in sede civile (intervento comunque sempre possibile anche a seguito di iniziative dello stesso Giudice penale che ai sensi dell'art 32 u.c. D.P.R 448/88 può, come è noto, emettere, in via di urgenza, provvedimenti civili temporanei a tutela del minorenne imputato) bensì con riferimento alla possibilità che hanno i Servizi territoriali di fornire al giudice del pro-



cesso penale elementi utili per quell'indagine sulla personalità del minore richiesta dall'art. 9 (notizie sul contesto ambientale e familiare per individuare la risposta penale più adeguata). D'altra parte, se è vero che spesso il reato è sintomo e manifestazione



del disagio ambientale e familiare del minore che lo ha commesso, per il servizio territoriale il processo costituirà l'occasione per attivare interventi di sostegno per il minore e per il nucleo familiare.

Venendo quindi ad individuare i momenti più significativi nel corso del processo per i quali quella collaborazione e quel coordinamento tra i servizi sono risultati insufficienti o comunque poco efficaci, mi viene da pensare, alla luce dell'esperienza personale come GUP, all'istituto della messa alla prova.

Come è noto tale istituto prevede la sospensione del processo nei confronti del minore e l'elaborazione da parte dell'USSM di un progetto che preveda obblighi, impegni e attività che il minore dovrà portare avanti e ciò in prospettiva, in caso di esito positivo, da un lato di un completo reinserimento del minore nel contesto sociale e dall'altro di una soluzione comunque favorevole in ambito processuale con l'estinzione del reato per cui si procedeva.

Ebbene spesso in tali circostanze è stata evidenziata da parte degli operatori dell'USSM incaricati di elaborare il programma una seria difficoltà a reperire nel territorio risorse per dare attuazione al progetto, in particolare con riferimento alle attività nelle quali il minore dovrebbe essere impegnato (mi riferisco alle attività socialmente utili, alla concessione di borse lavoro da parte di enti locali, a corsi di recupero di istruzione e professionali da organizzare sempre a livello locale ecc...).

D'altra parte la fantasia degli operatori dell'USSM, pur se vivida, non è



infinita (va dato atto in ogni caso dei notevoli sforzi e delle capacità degli stessi di formulare progetti comunque validi); ne consegue che nei progetti di messa alla prova si comincia a percepire una inevitabile ripetitività ed una scarsa specificità in relazione alle esigenze del singolo minore (troviamo quindi sempre più spesso individuate tra le attività socialmente utili la collaborazione con il canile municipale ovvero con la protezione civile, attività sicuramente interessanti e coinvolgenti per il minore ma che spesso hanno poco a che fare con il tipo di reato commesso); così come la carenza di risorse al livello pubblico porta necessariamente ad usufruire sempre più di strutture private che operano nel volontariato.

A questo punto appare comunque doveroso un chiarimento: in realtà qui si è di fronte non tanto ad una difficoltà di collaborazione o ad un mancato coordinamento tra il Servizio Minorile dell'amministrazione della giustizia ed i singoli servizi territoriali quanto piuttosto ad una scarsa sensibilità degli enti territoriali, a livello politico e amministrativo, con riferimento alle scelte da attuare in materia di intervento in favore dei minori.

Ecco quindi che sul punto sarebbe auspicabile un impegno maggiore da parte di detti enti che consenta di favorire l'individuazione di attività socialmente utili sempre più numerose e diversificate in relazione al singolo minore ed al tipo di reato commesso (si è soliti dire con espressione "colorita" ma sicuramente efficace che il progetto della messa alla prova dovrebbe "essere cucito indosso al minore").

In questa prospettiva mi auguro in conclusione che anche questo nostro incontro possa sollecitare gli organi competenti ad interventi a livello politico e amministrativo sempre più puntuali ed efficaci ed a iniziative che si pongano in ogni caso nell'ottica del recupero e del reinserimento del minore che delinque piuttosto che in quella della sanzione e della repressione.



A proposito della giustizia nei rapporti tra magistrati e servizi sociali. Un quadro europeo.

di Silvia Nicolai¹

Premessa.

Questo intervento parte da una raffigurazione dei principi comuni europei in materia di interesse del minore, e in particolare dai principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per proporre qualche spunto di riflessione sul tema, oggetto di questo incontro, dei rapporti tra magistrati e servizi sociali nei procedimenti di affido e presa in carico.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, è un organismo del Consiglio d'Europa, una organizzazione sopranazionale che oggi riunisce quarantacinque stati europei, ed è il giudice che interpreta ed applica la Cedu, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un documento redatto all'indomani del secondo conflitto mondiale nel quale sono depositati quell'insieme di diritti, di libertà e di principi considerati caratterizzanti della identità e della storia giuridica occidentale. Per fare qualche esempio: la libertà personale, la proprietà, la famiglia, il diritto al nome. Tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa riconoscono la Cedu e la giurisdizione della Corte di Strasburgo; il meccanismo di garanzia che essa assicura è che ogni cittadino di un paese membro, che ritenga di essere stato leso, da un provvedimento nazionale definitivo, in un proprio diritto riconosciuto dalla Convenzione, può – e tra l'altro senza bisogno di rigorose formalità, perché la Corte accetta anche ricorsi scritti semplice-

1 * Ordinaria di diritto costituzionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari, Cattedra Jean Monnet di diritto europeo.



mente di pugno dall'interessato - rivolgersi alla Corte, la quale, se giudica il provvedimento nazionale illegittimo, può condannare lo Stato a un risarcimento pecuniario ed eventualmente, quando possibile, alla "restituzione in pristino" cioè alla ricostituzione della situazione giuridica antecedente la lesione. Poiché tutti i paesi membri hanno a loro volta costituzioni di contenuto spesso assai vicino al testo della Convenzione, e poiché i giudici le cui sentenze possono essere "impugnate" davanti a Strasburgo sono spesso i giudici supremi di ciascun ordinamento nazionale, dunque gli interpreti più qualificati ed espressivi del modo in cui ciascun ordinamento "sente" la questione di volta in volta in discussione, questo meccanismo permette un talvolta intenso, e comunque assai caratteristico e molto importante, dibattito interno ad una stessa tradizione, quella europea, cioè l'emergere di diversi punti di vista – quello fatto proprio dalle autorità nazionali, quello del ricorrente, quello della Corte, i cui giudici provengono a loro volta dai diversi paesi membri – in ordine al bene, al principio, al valore che forma oggetto della causa, e al modo migliore di soddisfarli.

I (ventisette) paesi europei che oggi sono al tempo stesso membri della Cedu e membri dell'Unione europea – che a sua volta, pur non essendone parte, si riconosce nei valori della Convenzione – si trovano così in una condizione assai singolare e, direi, straordinariamente importante, direi privilegiata: quella di essere portatori della propria tradizione ma parti al tempo stesso di insiemi maggiori che riarticolano, ripropongono, rilanciano "pezzi" di un percorso culturale comune, spesso affidando l'efficacia delle proprie pronunce, come è il caso della Corte di Strasburgo, non a meccanismi coercitivi e sanzionatori ma alla forza della persuasione, del convincimento, dell'argomentazione². Dare "uno sguardo europeo" al tema dei rapporti tra magistrati e servizi sociali significa perciò in primo luogo prendere contatto con una dimensione dell'esperienza giuridica, del diritto, che vede quest'ultimo svilupparsi come il frutto di una cooperazione, di un dialogo, di una pluralità di apporti, di una interrogazione incessante che nasce sempre da reali, concrete richieste di giustizia; che molto raramente ha a disposizione risposte prefabbricate e che quando funziona,

2 V. su ciò per una analisi attenta e una informazione più esaustiva S. Panunzio, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in Id. (cur.), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005.



quando è efficace, lo è perché si dimostra capace di essere responsivo a istanze, valutazioni ed esigenze reali e storicamente consistenti. E' su questa dimensione – che chiamerò “sociale” – del diritto, che intendo richiamare l'attenzione per coglierne gli spunti che ne derivano quando si va alla ricerca di idee e metodi intorno al rapporto tra giudici e servizi sociali.

Il testo è diviso in due parti. La prima riproduce la relazione da me pronunciata nella giornata del 12 novembre 2007, di cui qui si pubblicano gli atti. La discussione che ho ascoltato nel complessivo svolgersi della giornata e le osservazioni che alcuni degli astanti hanno riferito alla mia relazione mi hanno suggerito di approfondire alcuni punti, ciò che ho fatto, sia pure assai rapidamente, nella seconda parte di questo testo.

Ringrazio M. Laura Capitta per l'invito a partecipare a questo convegno.

I.1. Principi che emergono dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Secondo l'art.8 della Cedu, “Diritto al rispetto della vita familiare”: “Ognuno ha il diritto al rispetto della propria vita familiare. La pubblica autorità non interferisce con questo diritto se non in base alla legge e nella misura necessaria in una società democratica per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Da questa disposizione la Corte europea dei diritti dell'uomo ha tratto diversi principi che hanno rilievo nel disegnare il rapporto che si attende si instauri tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali³.

Sono due i punti più rilevanti a questo riguardo che si traggono dalla sua giurisprudenza:

a) in generale, l'art. 8 implica un diritto al mantenimento e alla reintegrazione del rapporto tra il minore e la famiglia d'origine – legittima,

3 In generale, sull'interpretazione dell'art. 8 da parte della Corte di Strasburgo, v. L. De Grazia, *Il diritto al rispetto della vita familiare nella giurisprudenza degli organi di Strasburgo*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2002, p. 1069 ss.; J. Long, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto italiano della famiglia*, in P. Zatti (cur.), *Trattato di diritto della famiglia*, vol. VII (Aggiornamenti gennaio 2003 – giugno 2006), Giuffrè, Milano, 2006, p. 1 ss. V. inoltre S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (cur.), *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 2001.



naturale, monoparentale che sia. Dell'interesse del minore fa parte il rapporto con la famiglia d'origine. La Corte ritiene, in particolare, che siano da sottoporre a uno scrutinio stretto le decisioni sul diritto di visita, perché sono queste ultime che devono assicurare una "effettiva protezione del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare". Dall'art. 8 discende "una obbligazione positiva per lo stato a riunire un genitore al proprio figlio" e "le future relazioni tra genitore e figlio non devono essere condizionate dal mero passare del tempo"; "separare un bambino dalla sua famiglia significa separarlo dalle sue radici, il che può essere giustificato solo in casi del tutto eccezionali". Sono considerazioni certamente non estranee alla nostra cultura giuridica nazionale, penso già al tenore della legge sull'adozione del 1983, e particolarmente al comma 5 dell'art. 1 dedicato all'esposizione dei principi generali.

La Corte è passata da una considerazione "statica" del bene del bambino (che essa accoglieva ancora nei primi anni '80, e secondo la quale conta più di tutto la tranquillità del minore, atteggiamento che poteva implicare, e di fatto implicava, una preferenza per tenere il bambino in carico presso gli affidatari piuttosto che in una famiglia difficile o anomala, ad es. una famiglia monoparentale paterna, per proteggerlo dalle tensioni e dalle difficoltà, dallo stress psicologico legato alle situazioni delle famiglie d'origine) a una considerazione "dinamica", che si è decisamente affermata negli ultimi anni⁴. Quest'ultima è l'idea che il miglior interesse del bambino consiste nel "mantenere i contatti" con i genitori, il genitore, il contesto familiare d'origine, il che implica uno sguardo d'insieme sulla situazione, in particolare degli adulti coinvolti. In un caso molto recente e molto scottante che si è originato in Germania (padre che rivendica il figlio dato in adozione dalla madre al momento della nascita, bambino che, nei primi cinque anni

4 Com'è noto, e sia detto incidentalmente, questa concezione è alla base della nuova legge italiana sull'affidamento condiviso in caso di divorzio (legge 8 febbraio 2006, n. 54), il cui passare dall' "atteggiamento isolazionista del genitore non affidatario contenuta nel codice riformato del 1975" all'idea di "corresponsabilità dei genitori" implica di "accettare una misura entro certi limiti ineliminabile e sempre presente nelle dinamiche della separazione", come osserva G. Dosi, *Le nuove norme sull'affidamento e sul mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e divorzio*, in *Diritto e giustizia*, suppl. al fasc. 25/2006. Sul criterio dell'"interesse dinamico" del bambino v. anche R. van Kriegen, *The Best Interest of the Child and Parental Separation: on the "Civilizing of Parents"*, in *The Modern Law Review*, 2005, p. 25 ss.



di vita, ha sempre vissuto con gli affidatari) accettare questo atteggiamento è stato estremamente difficile per i giudici nazionali tedeschi, che facevano ancora propria la visione “statica” dell’interesse del bambino, e ha determinato un grosso contrasto tra essi e la Corte europea, un contrasto dal quale si è usciti quando il giudice nazionale ha non solo accettato il punto di vista della Corte ma lo ha rielaborato in modo originale formulando la proposta secondo cui il bene del bambino in questo caso richiede soprattutto una focalizzazione sugli adulti, padre e affidatari, operatori dei servizi, i quali tutti devono passare da un “processo di apprendimento” che li renda capaci di quella che in breve chiamerei “empatia”⁵, ovvero sia comprensione e apertura reciproca;



b) posto che il tentativo di riunificare la famiglia deve presiedere alle attività in questione, e che l’interesse del bambino, che informa questi procedimenti, deve essere inteso come interesse al mantenimento e alla ricostituzione delle relazioni con la sua famiglia di origine, la Corte ha anche avuto l’occasione di sottolineare in varie occasioni l’importanza che le decisioni giudiziarie che tendono in principio a facilitare i contatti tra il bambino e la sua famiglia in modo che essi possano ristabilire relazioni in vista di una riunificazione, siano applicate in modo effettivo e coerente. Non ha senso stabilire che le visite ci debbano essere, se poi il modo in cui la decisione è eseguita significa che di fatto il bambino è separato dai genitori.

E’ questo il punto che tocca da vicino i rapporti tra giudici e servizi e l’immagine che la Corte europea ci fornisce del ruolo del magistrato della famiglia, del giudice tutelare ecc. L’immagine che ritorna nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ora per approvare alcuni comportamenti e

5 Si tratta del caso *Görgülü v Germany*, Corte europea di diritti dell’uomo, III sezione, 26 febbraio 2004.



prassi nazionali, ora per criticarli apertamente, è quella in base alla quale il procedimento di presa in carico è governato dal magistrato che controlla la retta implementazione delle sue decisioni, le quali sono rivedibili sempre a seconda del cambiare delle circostanze. In altri termini, pur essendo evidente che in prima linea ci sono i servizi sociali, il magistrato non dovrebbe mai delegare valutazioni e dovrebbe sempre intervenire sulle scelte. Es. si stabilisce che ci siano incontri, si svolge un incontro, il servizio sociale ritiene che non ce ne debba essere un altro perché il genitore si dimostra incapace o inaffidabile. Il giudice dovrebbe rivedere i documenti e le risultanze sulle quali questa delicatissima decisione si basa, appunto sulla consapevolezza che di decisione delicatissima si tratta, in quanto ogni interruzione o rallentamento nelle visite mette a rischio il futuro rapporto coi genitori.

I.2. Due casi: il versante della legalità e l'esigenza di equità.

Queste considerazioni non fanno che parlare di una posizione estremamente particolare del giudice – una posizione della cui problematicità rispetto al modello tradizionale di “attività giurisdizionale” si è da sempre consapevoli - nei procedimenti di presa in carico e affido, nei quali, nel nostro ordinamento, il giudice assume, mi pare, una posizione simile a quella che, come vedremo tra poco, in un recentissimo intervento legislativo francese è stata definita una “posizione sussidiaria”. Primi a intervenire sono i servizi sociali, che tengono informato il giudice, gli chiedono i provvedimenti necessari e il magistrato in tutto ciò controlla, tenendo in vista “l’interesse del bambino”, il quale è peraltro la cartina di tornasole, un dato in movimento il cui significato cambia nel tempo a seconda dell’idea di famiglia che abbiamo in mente e di tante altre cose. Come dare una forma a questo ruolo?

Per venire a questa domanda vorrei portare l’esempio di due casi che sono stati decisi entrambi attorno al 2000 dalla Corte di Strasburgo, che mi sembrano piuttosto espressivi del fatto che la valutazione della correttezza, congruità, legittimità di un procedimento di presa in carico ed affido e del ruolo giocato dal magistrato all’interno di questo procedimento talvolta ha poco a che vedere con l’esito di giustizia sostanziale, vorrei dire di equità,



che poi una vicenda lascia. Nei due casi che racconterò una volta il magistrato e i servizi hanno ricevuto l'approvazione di Strasburgo e un'altra volta una fortissima critica, ma in tutte e due i casi, secondo me, i procedimenti hanno sortito esiti piuttosto iniqui.

Nel primo caso⁶ siamo in Francia, 1992, un immigrato della Costa d'avorio è padre di tre figli avuti da tre donne diverse nessuna delle quali vive al momento con lui. Porta il figlio piccolo, due anni, in ospedale; il bambino è pieno di ecchimosi. Il padre viene sospettato di lesioni e incriminato, il bambino è immediatamente preso in carico dai servizi sociali; il padre, nei successivi otto anni, lo vedrà tre volte, e il bambino sarà alla fine dato in adozione. All'inizio la motivazione della presa in carico e del diniego di accesso è che il padre è sotto inchiesta; poi egli viene prosciolto; risulta anzi che le ecchimosi sono dovute a una particolare malattia del sangue, di cui il bambino soffre; ma le motivazioni della separazione cambiano, non risiedono più nella pendenza del procedimento penale contro il padre, ma vengono individuate nella inidoneità di questo padre, che ha un carattere violento e autoritario, "non sa assumere un ruolo materno", e, soprattutto, non è disposto ad assoggettarsi a un trattamento psicologico che i servizi sociali gli prescrivono come condizione per "diventare adatto" a riavere il bambino, come gli viene poi anche messo per iscritto in una lettera, indubbiamente pesante, che riceve dai servizi sociali dopo l'ultima sentenza che gli dà torto. Siccome l'uomo non si presenta agli incontri con gli psicologi, le visite vengono annullate. Per Strasburgo, non ci fu in questo caso lesione dell'art. 8.

La Corte precisa che la collaborazione /non collaborazione dei genitori non può essere, da sola, un motivo dirimente per decidere su visite e custodia; non nega che si sarebbe potuto fare di più, per esempio ricorrere a un mediatore culturale; tuttavia Strasburgo rileva che la lunga separazione ha ormai creato l'impossibilità di riunire padre e figlio. Le autorità nazionali sono responsabili di ciò? Per saperlo, bisogna vedere se esse hanno o meno fatto tutti gli sforzi necessari per preparare la riunificazione, cioè tutti gli sforzi che "ragionevolmente" potevano essere richieste ad esse. Siccome è il padre ad aver rifiutato di sottoporsi alle visite ecco che "nel caso di spe-

6 *Gnahoré v France*, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 gennaio 2001.



cie le autorità competenti hanno fatto tutti gli sforzi necessari all'obiettivo della riunificazione e il fallimento delle misure che esse hanno applicato a questo scopo è dovuto soltanto al comportamento del ricorrente”.

Eppure, dagli atti risulta che il ricorrente, e per fare un solo esempio, non ha ricevuto notizia delle condizioni del figlio tra il 3 marzo 1997 e il 5 luglio 1999, ci si può chiedere se il caratteraccio del padre e il fatto che viva solo siano credibilmente circostanze così eccezionali da giustificare l'esito di una separazione definitiva dal figlio; l'opinione dissenziente sottolinea che si è trattato di una vicenda “self-sustaining” basata su “incomprensione, ostilità e resistenza”, e che tutti gli sforzi fatti dalle competenti autorità si riducono a tre inviti in sette anni a sottoporsi a una visita psicologica in una “neutral location”; soprattutto “il fatto che l'autorità giudiziaria sapesse che il ricorrente non era in condizione di accettare la separazione e che, in questo contesto, l'idea stessa di cooperazione era illusoria, rende assai meno decisiva” la rilevanza, invece considerata centrale, data al suo atteggiamento non cooperativo. Eppure, tutto bene.

L'altro caso⁷ riguarda l'Italia: il figlio maggiore di una donna tornata dal Belgio a vivere in Italia – vicino Firenze - subisce attenzioni particolari da un “lavoratore sociale” che si offre di aiutarla nel fine settimana coi bambini. La cosa emerge e avviene la presa in carico; all'inizio, date le condizioni economicamente difficili della famiglia, vengono messi tutti e tre, madre e due bambini, in una casa famiglia, poi il posto viene trovato solo per il figlio maggiore. Viene messo al Forteto, una cooperativa la cui fama oscilla tra una esperienza modello e la casa degli orchi: il presidente era stato inquisito e condannato, negli anni '70, per pedofilia e violenza su incapaci. Da quando il bambino entra al Forteto la madre lo vede per due volte tra il 1997 e il 1999 ed entrambe le volte il rapporto dei servizi è negativo; nel 1999 viene decisa una ulteriore sospensione dei contatti. L'appello della donna contro questa decisione ha un esito negativo e di qui a Strasburgo. In questo caso c'è la condanna per la lesione dell'art. 8. Strasburgo ha molti rimproveri da fare al giudice italiano, in particolare per non avere visionato direttamente i nastri che video-registravano gli incontri della madre col bambino e sui quali si fonda il rapporto negativo dei servizi sociali

7 *Scozzari and Giunta v Italy*, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 13 luglio 2000.



(“e’ assurdo che il tribunale dei minorenni si sia rifiutato di visionare i film o di autorizzare il giudice tutelare a farlo”), nastri che invece Strasburgo ha esaminato “carefully” traendone non solo l’impressione contraria di un rapporto accettabile madre-figlio ma anche la chiara sensazione che il bambino fosse negativamente condizionato verso la madre dalle persone che lo avevano in carico. Strasburgo critica il giudice italiano per avere inoltre negato alla madre: a) che un suo avvocato assistesse, dietro il vetro, agli incontri; b) di visionare ella stessa i film; e per avere negato al padre di incontrare i figli perché inquisito per reati, che potevano anche essere accaduti in famiglia. Il giudice non si è preoccupato di controllare le ragioni per cui le visite venivano negate, non si è fatto una idea propria, ha delegato il problema ai servizi sociali; in questo caso il difetto di collaborazione non è della madre ma delle autorità nei confronti di lei e perciò c’è la lesione dell’art.8.

Dicevo che i due casi hanno secondo me un aspetto di ingiustizia sostanziale, di non equità, che però porta alla condanna solo in uno dei due; mi è venuto da pensare - ma questa è una domanda che continuo a porre a me stessa, che la “assoluzione” della Francia e la condanna dell’Italia derivino più che altro dal fatto che nel primo caso c’è una impressione di grande precisione formale del procedimento, tra l’altro, secondo l’ordinamento francese di allora, centrato sul giudice, tutto in ordine, tutto timbrato, tutto corretto, mentre il caso italiano parla di sfascio, confusione, “arronzio” a partire dalla equivoca biografia dei dirigenti del “Forteto”. Questi due casi mi sembra mettano in evidenza la possibilità e la necessità di distinguere una correttezza formale da una equità sostanziale che restano due cose diverse nel procedere dell’esperienza giuridica, e che richiedono, da parte del magistrato in primo luogo, la spendita di competenze e di doti differenti, una diversa percezione del proprio ruolo. Inoltre, questi due casi fanno emergere un dato che ognuno dei presenti conosce sicuramente molto meglio di me, ovvero sia l’estrema complessità di queste situazioni. In questi due casi un lettore, chi vi si accosta come posso avere fatto io, da non direttamente dentro queste materie, sente soprattutto una cosa: il problema della comunicazione, il fatto che si tratta di intervenire in situazioni di relazioni sfasciate, critiche, rotte. E anche questo secondo aspetto ci riporta al primo, alla questione del ruolo del magistrato.



I.3. Le regole e le pratiche.

Per riflettere su questo vorrei portare una testimonianza, quella di una giovane magistrata francese dell'infanzia con la quale ho avuto uno scambio di idee a partire dalla recente modifica della legislazione francese in materia di affidamento.

Recentemente, nel marzo 2007, in Francia è stata approvata una nuova legge in materia che sancisce un principio, come dicevo poco sopra, simile a quello che già opera da noi, la normale competenza della provincia, per noi del comune, su questi interventi e il ruolo sussidiario del giudice, che diviene competente solo quando l'azione dei servizi risulta impossibile o inefficace per far cessare lo stato di pericolo o quando c'è l'opposizione dei rappresentanti legali del bambino; tra parentesi, è anche previsto che il Procuratore della Repubblica deve verificare che l'intervento del magistrato, quando avviene, sia conforme ad ipotesi previste dalla legge, perché uno degli scopi dell'intervento legislativo in discorso è quello di "soddisfare la condizione di prevedibilità legale di ogni intervento nel diritto alla vita familiare" secondo quanto richiesto, lo ricordavo all'inizio, dall'art. 8 della Cedu, per il quale ogni intervento della pubblica autorità nella vita familiare deve avvenire solo "in base alla legge". Quindi, una fortissima istanza di legalità, come prima caratterizzazione del ruolo del giudice. Sancendo la competenza normale dei servizi sociali, la legge si preoccupa di garantire, peraltro, un flusso continuo e reciproco di informazioni tra magistratura e servizi sociali e, oltre a insistere sulle cautele che devono essere osservate affinché le eventuali misure di accoglienza presso una famiglia affidataria o casa famiglia non durino troppo a lungo (ancora in omaggio ai principi fissati dalla Corte Cedu), fissa almeno quattro elementi importanti: l'interesse del bambino come limite ai diritti dei genitori viene riaffermato; ma si introduce anche un diritto sistematico di informazione a favore dei genitori e del bambino (i genitori devono essere sempre informati delle attività intraprese dai servizi, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del bambino) e soprattutto si stabilisce il diritto dei genitori di essere assistiti, nei rapporti con i servizi, da una persona di loro scelta. E' superfluo notare che una disposizione del genere tende chiaramente a stabilire una "parità delle armi" tra, cito da un commento dottrinale a questa nuova legge, "i professionisti specializzati della questione dell'infanzia, spesso considerati



come onni-potenti, e i genitori spesso svantaggiati e fragilizzati da una condizione di stress materiale e psicologico”; si definisce con ampiezza l’area dei soggetti che possono essere chiamati a interloquire con un procedimento di presa in carico, a partire dalla capacità di fare una segnalazione, soggetti nei quali sono inclusi, oltre ai servizi, gli stessi minori, i genitori, associazioni riconosciute che tutelano gli interessi dei minori, membri della famiglia diversi da quelli che esercitano la tutela, servizi medici e il difensore dell’infanzia, figura analoga al tutore dell’infanzia o simili figure istituite anche da noi in varie regioni.

Il diritto del bambino di essere sentito direttamente dal giudice e non delegando l’audizione ad altra persona, tutte le volte che il bambino lo chieda, una norma che discende dai regolamenti europei Bruxelles I e II (spec. Regolamento CE n. 2001/2003 del 27 novembre 2003), oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’infanzia, ma anche, lo si nota dai commenti, da una pratica già effettivamente osservata dai giudici⁸.

Circa questo insieme di elementi, introdotti dal legislatore francese, che nel loro complesso esprimono l’intenzione non tanto di dar vita a un sistema del tutto nuovo rispetto al passato o all’esistente, ma piuttosto quella di “integrare la giurisprudenza e le pratiche che sono già ampiamente osservate in questo campo”⁹, noterei, accanto alle preoccupazioni legalistiche che ho sottolineato, anche la tendenza a rappresentare il procedimento di affidamento come un procedimento orientato a un ordine “isonomico” in cui tutti i partecipanti, a cominciare dal bambino e dai genitori, hanno una posizione di parità e dove il giudice ha funzioni direttive, ma non inquisitorie, orienta il suo ruolo alla ricerca non della “verità” (es. accertamento della idoneità dei genitori o di uno di essi ad essere “buoni” genitori) ma di un assetto possibile di relazioni, ad un assetto possibile di quelle relazioni esistenti al cospetto delle quali, come Strasburgo del resto afferma, il bene del bambino va ricavato dinamicamente. Che questo modello tenda a enfatizzare, nella pratica, la propria componente puramente legalistica, di osservanza delle regole vigenti, che può terminare in una perfezione formale

8 Sulla situazione italiana in ordine alla audizione del bambino v. G. D’Orsi, *op. cit.*, p. 68-69.

9 Così A. Gouttenoire, in *Récueil Dalloz*, 2007, n. 16, p. 1090 ss.



estriore (modello Gnahorè) o viceversa valorizzi le proprie componenti isonomiche come fattore di un percorso orientato alla ricerca della soluzione adeguata al bisogno di volta in volta in gioco, dipende, a mio avviso, molto dalle buone pratiche giudiziarie che la accompagneranno.

E' in questa cornice che voglio riportare il racconto che, in ordine alla propria pratica – così l'ha chiamata – mi ha fatto la giovane magistrata di cui parlavo poco sopra, una magistrata dell'infanzia che ha peraltro la fortuna, come lei stessa riconosce, di lavorare nel contesto della Martinicca, dove sono pochi e si conoscono tutti; un elemento, questo dei contesti, che in materie di questo genere non va mai dimenticato, perché penso che tutti ci rendiamo benissimo conto che lavorare a Roma è una cosa e lavorare a Reggio Emilia un'altra, proprio in termini di numeri, di tempi e del carico di stress di base che ciascuno si porta dietro in partenza. In breve, questa giudice mi ha raccontato di intendere il proprio ruolo come quello di chi ha la funzione di mantenere e ricostituire dei nessi; il giudice, secondo questa magistrata, ha in queste situazioni una funzione intermediaria e di passante che lavora per rendere possibile la ricostituzione di un tessuto di relazioni che, già in crisi in partenza, è sottoposto a un ulteriore stress proprio per l'avvio del procedimento di presa in carico. E lei come fa per agire così: mi ha fatto due esempi. Quando ricevo un rapporto dai servizi sociali, e sento che in questo rapporto ci potrebbe essere qualcosa che non va, un eccesso, uno sbilanciamento, un anticipo, incarico una associazione terza – una associazione anche privata che si occupa dell'infanzia – di “andare a vedere” e farmi un altro rapporto, e dopo metto a confronto. In che modo? A voce, perché l'altra componente della pratica di questa magistrata è la diffidenza per il documento scritto, per il rapporto scritto. Le persone quando scrivono e sanno che non dovranno poi dire con parole proprie, e davanti agli interessati, quello che stanno scrivendo, qualche volta eccedono. Ho notato, mi ha detto, che da quando gli assistenti sociali sanno che mi dovranno dire a voce, davanti al genitore o alla persona da loro delegata, nonché al rappresentante della associazione terza, quello che stanno sostenendo, stanno molto più attenti. Ne è derivato che le famiglie non mi percepiscono più, o mi percepiscono meno di prima, come una “alleata” dei servizi sociali contro di loro, ma come un soggetto intermediario e terzo, un passante che tiene aperte le possibilità di comunicazione.



Capisco che dall'esempio della pratica di questa magistrata la prima sensazione possa essere quella di una grande diffidenza nei confronti dell'operato dei servizi e della loro posizione di "potere", che può in alcuni contesti, e qui Francia e Italia possono senz'altro essere simili, per tradizioni e modelli, essere segnata anche dal retaggio di un principio autoritario. Tuttavia, il motivo per cui ho portato questa testimonianza è invece per me soprattutto il modo in cui essa parla dell'operato e della posizione del giudice. Mi pare che questa testimonianza metta molto l'accento sul carattere sociale del lavoro del magistrato, un carattere assai più ricco, e molto diverso, da quello che può essere descritto da una visione puramente formalista del suo ruolo di controllo sull'operato dei servizi, ma che lo chiama invece a spendere la propria terzietà e imparzialità nel ruolo appunto di un terzo che è tale perché mantiene aperte le strade per la ricostituzione di nessi, di legami, di relazioni, e cioè che opera affinché tutti coloro che sono coinvolti possano avere voce e mantengano l'idea di una propria competenza su ciò che avviene.

E' un ruolo in cui il giudice può senza dubbio essere aiutato da regole che – come mi pare quella francese sul diritto di informazione e di partecipazione dei genitori – colgono qualcosa di importante nei bisogni e nelle esigenze reali che sono in gioco, ma che soprattutto mette in gioco le culture, vale a dire la percezione che il magistrato ha del proprio ruolo, la sua responsabilità, la sua educazione e la sua disponibilità a giocare come attore di una valutazione che, alla fine, non può che essere equitativa.

II. Il lavoro sociale della giustizia.

L'idea di un ordine giuridico implica che il giudizio del giudice non nasca da un imprevedibile arbitrio, ma dalla giusta valutazione dell'insieme. Di una tale giusta valutazione è capace chiunque, purché abbia a sufficienza approfondito i fatti. H.G. Gadamer, Verità e metodo, p. 382.



II.1. Il giudice non è un assistente sociale (eppure fa un lavoro sociale).

Le cose che ho detto sin qui possono cozzare contro l'idea, largamente diffusa (e che sia largamente diffusa è, come dirò, un fatto su cui riflettere seriamente) che il diritto sia qualcosa che sta tutto scritto (pre-stabilito astrattamente) nelle leggi e che è destinato ad essere applicato, fatto osservare, dai giudici mediante una dichiarazione di ciò che è permesso o vietato, di ciò che può essere o non può essere fatto. Una visione che, tra l'altro, nel campo di esperienza che oggi ci occupa, garantirebbe una salda distinzione tra l'operato del magistrato e quello dell'assistente sociale: l'uno calato nel ruolo del controllo esterno e l'altro nell'attività concreta della cura e delle scelte di merito che essa implica; una salda distinzione che la mia raffigurazione del lavoro del giudice come un lavoro sociale sembra mettere a repentaglio, aggravando – come è stato detto qui oggi - una “confusione” di ruoli che già sarebbe, e rovinosamente, presente nella pratica. Non è mia intenzione mettere in discussione l'ovvio: è ovvio che un giudice non è un assistente sociale, e che nella concretezza dell'intervento c'è l'assistente sociale, non il giudice. Ma un giudice fa un lavoro sociale e la giustizia è un fenomeno sociale. Di seguito, mi propongo di spiegare perché; di dire perché è importante rendersene conto; di rendere espliciti una serie di impliciti che giocano quando ci si rifiuta di pensarli.

E' un fatto che nella visione semplificata che del diritto viene tramandata correntemente (per motivi storici sui quali non posso qui soffermarmi) il senso dell'esperienza giuridica è affidato a un binomio irriflessivo di domande e risposte: che cos'è il diritto? E' l'insieme delle regole vigenti. Che cos'è la giustizia? Quella fatta dal giudice è semplicemente l'applicazione del diritto; ciò che non ha niente a che vedere con il problema etico del giusto. Banalizzazioni ulteriori: che cosa conosce il giudice? Il diritto, le leggi, mica la realtà, che la fanno quelli che stanno sul campo.

Queste idee, pur largamente diffuse – perché considerate, a torto, semplici e comprensibili e dunque adatte ai manuali di diritto destinati alla scuola secondaria e spesso, purtroppo, ai corsi universitari di base - non corrispondono, se non in parte, all'operato della giustizia e al ruolo del diritto in una società. Questi ultimi, ben lungi che essere esaurientemente catturati dalla parola “applicazione” (della regola preesistente, del “voluto”



della legge) sono semmai definiti dalla parola “ricerca”¹⁰. La giustizia non è che la ricerca del modo giusto di risolvere un caso concreto; e giustizia, a sua volta, è nozione creativamente “confusa”¹¹, nel senso che un modo “giusto” per risolvere un problema non pre-esiste alla questione in causa in termini certi e assoluti, ma si genera ogni volta dall’esame del fatto, dal modo in cui esso viene narrato dalle parti, dal modo in cui il fatto e le sue interpretazioni interagiscono con regole scritte o con principi e precedenti. In una formulazione recente: “Il diritto non è un modo per prendere una decisione su un conflitto, ma la attività di mettere una controversia in un quadro di senso e poi giudicare”¹².

“Mettere una controversia in un quadro di senso” è precisamente una operazione collettiva: sapere cosa è giusto o sbagliato in un caso dato implica certamente tenere conto delle norme ad esso riferite, del significato ad esse assegnato in altri casi, di principi generali; ma implica altrettanto tener conto della domanda di giustizia che il caso solleva, del modo – anzi dei modi, perché sono sempre almeno due i punti di vista - in cui chi lo ha vissuto lo percepisce e lo argomenta; cose, tutte, che di volta in volta avvengono in un dato contesto storico, in un certo momento delle culture e dei modi di pensare, i quali modificano continuamente il sentimento di ciò che è giusto in una data situazione. Il giudice, in questo, piuttosto che un applicatore di norme autosufficienti, è un connettore attivo i cui compiti nel procedimento sono diretti a far sì che il processo permetta una valutazione la più completa, ampia e plurale possibile che conduca in tal modo alla decisione sperabilmente più opportuna: la valutazione del giudice, perciò, così come non riflette automaticamente il “voluti” della legge tanto meno riflette la visione personale soggettiva del magistrato; piuttosto riflette un equilibrio – instabile – di senso che nasce dai fatti valutati per come sono stati esposti, difesi, testimoniati; un equilibrio che, depositandosi nella sentenza, entrerà nella valutazione dei fatti successivi,

10 A. Giuliani, *La controversia. Contributo alla logica giuridica*, Pavia, 1966.

11 C. Perelman, *La giustizia*, Giappichelli, Torino, 1959; Id., *Justice, Law and Argument*, Reidel Publ., London, 1980.

12 F.J. Mootz, *Rhetorical Knowledge in Legal Practice and Critical Legal Theory*, Alabama Univ. Press, Tuscaloosa (US), 2006, p. 109.



che peraltro, a loro volta, lo metteranno in discussione e lo sottoporranno a cambiamenti. Il giudizio è, in altri termini, il frutto di una interpretazione che nasce dalla interazione tra i punti di vista che la controversia serve a fare emergere e quest'ultima, essenzialmente, è un fatto di ascolto reciproco che tanto più funziona in quanto ciascuno dei soggetti che vi è parte è capace di decentrarsi e di farsi carico delle obiezioni e delle sfide portate dal fatto e dalle argomentazioni altrui.

In questa intersoggettività storicamente situata e culturalmente porosa consiste la natura sociale della giustizia e il ruolo sociale del giudice. La quale potrebbe del resto altrettanto bene essere apprezzata tenendo conto delle conseguenze sociali del lavoro del giudice: che produce effetti operativi all'esterno del giudizio, generando sia un certo assetto delle relazioni su cui il giudizio verte, sia interpretazioni e modi di vedere che si rifletteranno sia su successivi giudizi sia in generale sui modi di pensare di tutti noi. E di tutto ciò mi sembrano espressivi i percorsi che l'idea di interesse del minore ha conosciuto e conosce, e dai quali siamo partiti. Perché e con quali effetti cambia ciò che consideriamo interesse di un minore? Cambia per effetto di situazioni in cui se ne discute e che prospettano letture di quell'interesse differenti; letture di cui sono portatrici concrete persone con le loro concrete vite e che, se diventano convincenti, è non da ultimo perché hanno risonanza in un mutare medio dei comportamenti, delle sensibilità, dei modelli sociali; letture che si depositano in principi di interpretazione e da lì ritornano come criteri di giudizio di successivi casi in cui quei principi saranno sottoposti a ulteriori sfide sulla loro sensatezza e adeguatezza.

In quella attività intersoggettiva in cui consiste il riconoscimento del diritto, vale a dire l'individuazione della "norma" da applicare al caso è centrale, non bisogna dimenticarlo, il ruolo dell'avvocato. Un avvocato ascolta la parte e costruisce una strategia difensiva: è il punto di incontro tra la materialità dell'esperienza e la sua ricostruzione in termini di diritto. Come molti studi sottolineano, cliente e avvocato costruiscono insieme una storia; e l'azione difensiva tanto meglio funziona in quanto sa prodursi sull'ascolto attivo, inventivo e trasformativo della vicenda e del bisogno della parte. Il compito dell'avvocato è quello di riuscire a far sì che il bisogno, le ragioni, il punto di vista della parte che difende facciano breccia



nella valutazione giuridica; egli mette insieme un complesso di strumenti ereditati – le regole, i precedenti – e sviluppa argomentazioni in cui cerca di mettere questi dati in una luce che renda accettabili, perché convincenti, le ragioni della parte che difende.

Le controversie intorno all'interesse di un bambino sono, in altri termini, un laboratorio di domande intorno a ciò che pensiamo sia quell'interesse, e questo non lo dice la legge, ma lo dicono i tempi in cui viviamo e le storie di vita che condividiamo con i valori, le scelte e le capacità che esemplano: da questo laboratorio di domande che le controversie sono ci giungono visioni che sono sociali perché nascono dall'interazione tra il giudizio e la realtà e su questa operano.

Ciò significa, in primo luogo, e per essere più esplicita, che quando l'assistente sociale va dal giudice in merito a un intervento di presa in carico il merito di quell'intervento (va o meno nell'interesse di quel bambino?) non è "saputo" interamente dall'assistente sociale perché lei o lui ha visto le cose "come stanno" e ha una formazione professionale che si suppone adeguata, ma il merito di quell'intervento è qualcosa che è "saputo" anche dal giudice che lo guarda tenendo conto dei valori, dei criteri e dei principi (si pensi all'elaborazione giurisprudenziale, che ho riferita all'inizio, sull'interesse del bambino) che nell'esperienza giuridica si sono sviluppati e che concorrono a leggere la vicenda concreta, a interpretarla e darle un senso. Soprattutto, la componente giudiziaria del procedimento di presa in affidamento sta lì a dire che né il saputo dell'assistente sociale né il saputo di cui il giudice come tale è già portatore perché conosce i principi è tutto: perché se un genitore si oppone ci sarà anche il suo saputo da sentire che potrà scuotere le visioni sin lì maturate. Da un diverso, impreveduto, punto di vista che la natura giudiziaria di questi procedimenti – il loro essere processo - serve esattamente a permettere di emergere, affinché interagisca con i costrutti consolidatisi anteriormente e ne metta alla prova la tenuta attuale.

II.2. Guardare la giustizia come fatto sociale per vedere più da vicino i suoi problemi. Una osservazione sulla formazione dei magistrati e degli assistenti sociali.

Guardare la giustizia dal punto di vista del suo essere attività sociale



non significa rappresentare una situazione palingenetica, ideale e buona; significa situarsi in un punto di osservazione dal quale emergono come elementi problematici, limiti ed esigenze di un buon esercizio della giustizia aspetti assai diversi da quelli che emergono se la giustizia viene guardata come l'arte di dedurre da una regola generale la decisione del caso concreto. Se questa è la mia aspettativa sulla giustizia io criticherò la giustizia per non essere abbastanza capace di produrre certezze (e cioè, che me ne accorga o meno, la criticherò per non essere sufficientemente autoritaria, astratta e distante dal reale); ma se la mia aspettativa sulla giustizia è che essa debba fornire la massima apertura possibile al confronto di ragioni nella ricerca della soluzione più adatta a un caso concreto, la giustizia e le sue procedure mi appariranno da testare sulla loro capacità di fare effettivamente questo. E i problemi che mi appariranno saranno molti, gravi: le derive burocratiche, il perdurare del formalismo legalista, i congegni di un nostro sistema processuale cui sopravvive molto di un impianto – che ereditiamo tornanti storici precisi, ma sui quali non posso qui che sorvolare – “asimmetrico”, che porta il giudice a sentirsi non tra le parti ma sopra di esse con tutte le relative conseguenze, compresa, per prima, la deresponsabilizzazione nei confronti della società.

Pensare la giustizia come fatto sociale ci fa capire che la giustizia è un fenomeno di comunicazione e questo ci guida molto più dritti dell'altra lettura al cuore dei problemi di cui discutiamo. In effetti: il “disordine” della comunicazione sociale è un aspetto non trascurabile del problema più generale della violenza e dell'abuso nella vita sociale: le istituzioni in larga misura dipendono dalla verità dei fatti e dalla correttezza delle tecniche per il loro accertamento.¹³

Vi sono, a mia conoscenza, analisi molto consapevoli del carattere sociale dell'operato del giudice. Questa consapevolezza può essere rafforzata nel giudice non solo inserendo – come peraltro opportunamente si propone di fare e si fa – nella formazione dei magistrati della famiglia elementi di psicologia e sociopedagogia¹⁴, ma soprattutto lavorando nel senso di

13 A. Giuliani, *L'ordo judicarius medievale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, p. 598 ss., p. 610.

14 Mi riferisco al lavoro portato avanti da Franca Olivetti Manoukiàn e testimoniato, tra l'altro, nell'attività della rivista *Animazione sociale* e nei due quaderni *Reimmaginare il*



valorizzare quegli elementi della cultura giuridica che sottolineano di essa il carattere di sapere pratico, di attività valutativa, di ricerca interpretativa. Reciprocamente, anche l'assistente sociale – e penso ai corsi di laurea oggi dedicati alla formazione di questa figura – dovrebbe essere reso più consapevole del significato di civiltà e di civilizzazione racchiuso negli elementi base del diritto (si pensi, è stato citato oggi, al principio del contraddittorio), dovrebbe essere portato a comprendere il senso della dinamica processuale e abituato a percepire che il diritto è una pratica fondata sulla elaborazione aperta ed evolutiva di principi che entrano dentro la valutazione, dentro il merito, dell'intervento da compiere.

In sintesi, direi che, se molti punti deboli della capacità della giustizia di produrre le sue prestazioni sociali sono legati alle tradizioni e alle concrezioni del nostro sistema giuridico, molto può essere mosso dalle pratiche e dalle scelte individuali: molto dipende dalle culture che le persone mettono concretamente in gioco.

Perciò ho portato come significativo l'esempio della pratica adottata dalla magistrata francese di cui ho parlato in precedenza: la sua attenzione a "farsi passante" riflette una idea della giustizia come attività che procede in primo luogo dall'ascolto, che ha bisogno di decentramento e reciprocità senza le quali non ci può essere una visione di senso del problema, l'unica che rende possibile la valutazione del caso concreto. E le pratiche che questa magistrata si è inventata riflettono gli spazi che sono a disposizione di chi si giochi responsabilmente. E quell'esempio mi serve per suggerire che un lavoro comune volto, come qui ci proponiamo, a migliorare i rapporti tra magistrati e servizi sociali non potrà che essere un lavoro rivolto in primo luogo al racconto delle pratiche che i magistrati osservano e alla discussione intorno alla loro idoneità a servire a una giustizia capace di produrre sapere e conoscenza circolante – comunicazione - intorno ai bisogni di giustizia. Da questo sguardo, anche la diffusa perplessità che mi

lavoro sociale e Possiamo ancora cambiare?, entrambi nella collana *I Geki di Animazione sociale*. V. inoltre, sempre a cura di F. Olivetti, la presentazione dei laboratori di formazione con gruppi di magistrati pubblicata in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 117/2001 e n. 131/2002; nonché l'intervento sul lavoro sociale pronunciato nel Convegno *I giorni e i lavori* (Verona, 21 aprile 2007), del quale una sintetica traccia nel resoconto del Convegno, a cura di S. De Fazi, reperibile in www.tempispazi.toscana.it/lavori/senzagiorni.



è parso di percepire, da parte di alcuni dei magistrati presenti, intorno alla possibilità che nei procedimenti di affido siano ascoltati soggetti privati, oltre che pubblici, andrebbe profondamente interrogata dal punto di vista dell'atteggiamento verso la comunicazione che essa racchiude e dell'auto-percezione della funzione del magistrato che essa esprime. E andrebbero ridiscusse le perplessità che immediatamente il punto di vista di Strasburgo solleva.

II. 3. Continua. Farsi carico delle obiezioni: come apprezzare l'importanza di Strasburgo.

Per esempio è stato fatto notare, in relazione a una delle sentenze che ho citato in apertura, che il giudice non essendo il superiore gerarchico dell'assistente sociale non può esercitare quel controllo sullo svolgimento delle visite e sui loro esiti, che Strasburgo prescrive; come a dire: Strasburgo non conosce abbastanza bene le caratteristiche del nostro o di un altro sistema giudiziario e processuale. La mia opinione al riguardo è che sia effettivamente così, e che proprio questo faccia la forza di Strasburgo e il suo ruolo di Corte espressiva della dimensione sociale della giustizia, cui si deve il successo della sua giurisprudenza, il suo pathos e la sua riuscita comunicativa, che sono spesso innegabili e che non sono affidati agli effetti obbligatori delle sue sentenze ma alla loro persuasività. Perché cosa fa Strasburgo: rimette in gioco i fondamentali. Tutti capiscono la giurisprudenza di Strasburgo perché parla di cose che tutti ci aspettiamo abbiano a che vedere con la giustizia giusta: il rispetto delle regole, sentire le parti, rapidità del processo, o, in altri settori, un indennizzo equo per le espropriazioni. Tutti i principi che Strasburgo spende sono altrettanti luoghi comuni della cultura giuridica occidentale, i "fondamentali" appunto e Strasburgo li rigioca contro le concrezioni dei sistemi nazionali, le loro prassi, la loro autoreferenzialità, gli stili gli usi e i modi di fare e ragionare che si tengono, nell'abitudine, nella ripetizione burocratizzata, nei laghi morti delle "cose nostre che sappiamo noi come stanno", le cui rive sono la pigrizia, nel migliore dei casi, e il malcostume, nel peggiore. Contro l'abitudine che porta un sistema a prendere certe strade che tutti sopportano, pur lamentandosi, perché tutti ne sono in qualche modo co-responsabili, Strasburgo rigioca i principi di base, richiama alle nozioni elementari: vi siete dimenti-



cati del principio del contraddittorio? Che fine ha fatto la pari dignità delle parti? facendo loro giocare la funzione preziosissima di portare un sistema a ridiscutersi al cospetto di sé, a fare i conti con la propria storia, e, in questo modo, a mantenersi aperto.

Quando noi rispondiamo a Strasburgo che ci accusa di avere violato i fondamentali richiamando questa o quella regoletta del nostro sistema processuale certo diciamo una cosa che ha un peso, perché quella regoletta c'è. Ma ci dimentichiamo che essa fa parte del problema. Usarla come giustificazione ci serve a eludere la portata dell'obiezione, e le opportunità trasformative che quella ci offre, sprechiamo il privilegio di essere guardati dall'esterno empaticamente, da un altro che è anche una parte di noi.

II. 4. Perché l'idea di un lavoro sociale della giustizia rende reattivi?

Che la giustizia sia un fatto sociale è una idea sfidante e per questo solleva molte riserve. In effetti, se uno si domanda come mai l'idea tralatizia del "diritto uguale insieme dato e conchiuso delle leggi vigenti" sopravvive così radicamente trova facilmente la risposta, che è peraltro imbarazzante: quell'idea piace perché ci rassicura; essa viene incontro a profonde aspirazioni alla de-responsabilizzazione che evidentemente molti preferiscono alla sfida gigantesca racchiusa nel pensare che la giustizia è un problema di tutti noi e sul quale tutti noi influiamo a partire dai modi di pensare che sosteniamo e mettiamo in circolazione, dalle prassi che osserviamo e dai giudizi che formuliamo, i quali quantomeno entrano a comporre un "sentire medio" che coopera a fornire un sentimento diffuso del giusto, che qualche volta si dimostra sconcertantemente poca cosa. E' più riposante, se si vuole è più ordinato, più "certo", più sicuro pensare che la giustizia, ciò che dobbiamo o meno fare, ciò che siamo o meno autorizzati a fare, ci venga detta da qualcuno che ci ha pensato per noi (è la famosa eteronomia del diritto, sorella dell'idea autoritaria del diritto come comando; in fondo, un gesto di delega); ed è facile dire che il giudice "sbaglia" perché e in quanto non sa fare abbastanza bene in nome e per conto nostro questo rassicurante, e peraltro onnisciente e divino, lavoro preventivo di certificazione. Ma il fatto è che il lavoro del giudice non esiste senza un problema di realtà –che contiene una domanda di giustizia – che lo interroga e che ci



interroga; purtroppo o per fortuna, il lavoro del giudice è un lavoro plurale, che si svolge sempre all'interno di un "noi". Se le concezioni del diritto come attività sociale, "impresa collettiva"¹⁵ suscitano diffidenza, è perché chiamano in causa ciascuno di noi come attore della giustizia, "il ruolo attivo e creativo della persona nel creare un nomos"¹⁶. Esse ci mettono davanti al fatto che la ricerca della giustizia ci chiama in primo luogo ad accettare che altri abbia un punto di vista diverso dal nostro sulla opportunità e sulla correttezza di una nostra azione. E questo è difficile, specialmente quando noi agiamo sulla base di una competenza, di una esperienza o di una abilitazione professionale che ci autorizza a considerarci gli interpreti privilegiati, se non esclusivi, del bisogno o delle caratteristiche di una data situazione.

Questo può anche significare che quando si rivendica una distinzione tra il lavoro del giudice e quello dell'assistente sociale, che quando si afferma che solo quest'ultimo svolge un lavoro "sociale", si rischia di esprimere l'idea che il lavoro sociale dell'assistente sociale non deve essere socializzato a sua volta, ossia discusso con il resto delle persone, con chi non è competente ma ha una esperienza, vale a dire coi destinatari dell'attività, e, in breve, con gli altri. Perché a questa discussione serve la giustizia, permanente processo di re-visione di ciò che si considera acquisito.

Mi rendo conto che questa parte del mio discorso sembrerà moralista. Ed in effetti lo è, perché indubbiamente vi è una antropologia alla base delle visioni che nella giustizia prediligono gli aspetti legalitari e formalisti, l'idea di una (impossibile) applicazione automatica di un voluto eterno e ve ne è un'altra alla base delle visioni che sottolineano che la giustizia è una ricerca collettiva eticamente orientata. E la differenza è che la seconda visione chiama in causa la fiducia, mentre la seconda chiama in causa la sfiducia. La certezza del diritto, caposaldo e mitema della cultura legalista, non è servita altro che a cercare di rappresentare il diritto come una illusione e gigantesca garanzia ponga l'essere umano e la società al riparo dalla inevitabile incertezza delle relazioni e dalla temporalità e dalla finitezza di ogni esperienza umana. L'idea del diritto come impresa collettiva si fonda

15 A. Giuliani, *Ricerche in tema di esperienza giuridica*, Cedam, Padova, 1957.

16 H. G. Gadamer, *Verità e metodo* (1960), trad. it. Bompiani, Milano, 1983



sulla sociabilitas ed è per questo una visione fiduciosa nella capacità di ciascun essere umano di avere risorse, competenze, una capacità di affrontare le situazioni e un titolo per concorrere a costituirne gli esiti. E' la stessa visione sia alla base delle proposte neoaristoteliche di una Martha Nussbaum sull'educazione e sullo sviluppo delle capacità personali. Proprio tenendo conto di questa visione dell'essere umano che sta alla sua base, credo che riscoprire e diffondere una idea della giustizia che ne sottolinei il carattere sociale ed etico, valutativo e storico, possa essere un impegno valido, proprio e specialmente per chi osserva le cose dal campo delle relazioni tra la giustizia e il lavoro dei servizi sociali con le famiglia e coi minori.





Avvocatura e servizi sociali: rapporto possibile e necessario

di Maria Giovanna Ruo *

1. Avvocatura e Servizi: storia di un rapporto impossibile?

È da qualche anno, spinta dall'esperienza di rapporti non sempre semplici e collaborativi con i Servizi Territoriali e da altrettanti racconti dei miei Colleghi, che coltivavo il sogno di un incontro di studio tra avvocati e operatori dal titolo: "Avvocatura e Servizi sociali: storia di un rapporto impossibile?"

Perché è vero che i rapporti tra questi due importanti attori del sostegno e dell'aiuto delle relazioni familiari in crisi sono spesso tesi e distinti da reciproco sospetto e incomprensione.

Sono quindi particolarmente grata agli organizzatori di questo convegno che hanno voluto ospitare anche la voce dell'avvocatura e vorrei cominciare con il chiedermi con voi le motivazioni di questa difficoltà di rapporti, per poi cercare di capire se invece non sia necessaria una collaborazione e, infine, individuare le possibili strade per costruirla.

2. Le motivazioni storiche: l'anomalia del precedente sistema processuale.

Tra le motivazioni storiche, una che mi sembra non secondaria è il fatto che, fino al 1° luglio 2007 quando sono entrate in vigore le norme processuali contenu-



* Avvocato, Presidente Camera Minorile In CamMino



te nella legge 149/2001, l'avvocato di fatto interveniva sempre —o quasi sempre— quando il rapporto fiduciario tra i protagonisti delle vicende giudiziarie e gli operatori si era di fatto interrotto o era entrato in crisi.

Infatti non era necessaria la difesa tecnica sin dall'inizio del procedimento. Finivano così con il rivolgersi a noi avvocati quelle persone che, disperate, con un tessuto emotivo oramai esasperato e lacerato, si sentivano tradite in qualche modo dagli altri attori della vicenda giudiziaria: dal giudice e dagli operatori che, a diverso titolo, si erano fino a quel momento avvicinati, evidentemente senza successo, nel tentativo di supportare quelle stesse persone nella loro vicenda umana e familiare e, soprattutto, di indirizzarle verso il corretto uso di quell'insieme di poteri-doveri che il nostro ordinamento giuridico ricomprende sotto la denominazione 'potestà genitoriale' e che sono attribuiti nell'interesse del minore.

L'entrata in scena dell'avvocato avveniva quasi sempre, quindi, in un momento di forte tensione ed incomprensione, e questo comprometteva di fatto i rapporti con coloro che fino a quel momento si erano occupati della vicenda. Ma va detto subito: tale assenza dell'avvocato era un'anomalia del sistema, ma un'anomalia che faceva avvertire invece come anomalo uno degli attori necessari della scena giurisdizionale, l'avvocato, per l'appunto. Ora la difesa tecnica è necessaria per legge sin dall'inizio del procedimento e almeno questo problema dovrebbe essere superato dal punto di vista legislativo.

A questo punto il discorso ci conduce inevitabilmente a confrontarci con un'altra delle ragioni della incomprensione e della difficoltà di collaborazione.

3. Il ruolo della difesa.

Tuttavia bisogna anche riconoscere che la necessità della difesa tecnica è guardata con perplessità da altri 'attori': c'è il giudice che valuta la situazione nell'unica prospettiva possibile che è quella dell'interesse del minore, ci sono gli operatori che operano sia come sostegno alla genitorialità degli adulti sia come referenti del giudice. Che bisogno c'è dell'avvocato? E non sarà che questi, facendo gli interessi della parte, inquinino in qualche



modo il procedimento stesso introducendo elementi distorti e parziali?

Insomma un vecchio, ma purtroppo ancora presente pregiudizio, sotteso e onnipresente, che il fatto che l'avvocato sia di parte voglia dire necessariamente che rappresenta nel processo una realtà partigiana la quale solo per questo è distorta e strumentale.

Eppure il ruolo della difesa è riconosciuto dalla Costituzione ed è stato sempre uno dei traguardi delle civiltà giuridiche più avanzate: il pregiudizio discende dal travisamento della sua funzione.

L'avvocato è infatti colui che dà voce alla domanda di giustizia delle persone e secondo la prospettiva di queste che è certamente di parte, ma non per questo necessariamente falsa. Anzi, la verità processuale, cioè quella che viene accertata nel procedimento, è tanto più vicina alla realtà della vita, quanto più le prospettive delle parti vi sono rappresentate nella loro completezza. Un'unica prospettiva appiattisce e nasconde la realtà; più prospettive la fanno risaltare nella sua complessità e ricchezza.

Per questo la legge vuole che il giudice sia terzo ed imparziale, al di sopra delle parti, sottoposto solo alle legge e dedito solo ad applicarla, ma vuole anche che tutte le persone sui cui diritti la decisione andrà a incidere siano presenti nel processo, abbiano la possibilità concreta di partecipare ad ogni suo atto e di far conoscere il proprio pensiero al riguardo: la legge vuole che vi sia una corretta dialettica processuale, assicurata da alcune regole che la garantiscono, vuole che a ciascuno sia assicurata la possibilità di dire la propria verità e di richiedere la tutela delle proprie ragioni.

Il problema è che ciò è molto difficile -se non impossibile- se non vi è qualcuno che aiuti e sostenga le parti a farlo, qualcuno non solo in grado di conoscere le regole del processo e di utilizzarle per far sì che funzionino come garanzia e non invece come ostacolo. Ma anche qualcuno che dia voce alla domanda di giustizia, che non solo ponga le domande in modo coerente con la legge, ma anche che esponga le ra-





gioni ordinatamente e nella prospettiva della legge.

Allora è evidente che l'avvocato svolge un ruolo tecnico importantissimo, che tale ruolo ha un'alta connotazione etica e si capisce perché non se ne possa prescindere secondo il dettato costituzionale che sancisce il diritto di difesa (art. 24) e il principio del contraddittorio (art. 111).

4. L'avvocato di famiglia e minorile.

Nei procedimenti che quotidianamente ci occupano, quelli di famiglia e minorili nei quali la decisione incide su relazioni affettive vitali, vi sono poi altre connotazioni del ruolo della difesa che ulteriormente ne specificano ed articolano la complessa funzione.

Proprio perché si tratta di procedimenti e di provvedimenti che vanno ad incidere, per così dire, “nella carne e nel sangue delle persone”, i nostri Assistiti sono spesso persone dolenti, lacerate nel loro tessuto affettivo, che vedono andare in frantumi la loro vita, che hanno difficoltà a capire le loro stesse istanze profonde, talvolta come sappiamo tutti condizionate da una storia personale di dolore e di precedenti rapporti disfunzionali, e che, sopraffatte dal proprio personale dolore, tendono a non vedere le ragioni di un sistema che, giustamente, deve tutelare prioritariamente i soggetti più deboli che sono i minori.

Tale situazione -purtroppo sempre più diffusa perché nell'arco della mia vita professionale vedo non solo una immaturità crescente nelle relazioni familiari ma anche una crescente incapacità di contenimento dell'adulto in funzione della tutela del più piccolo- è di sofferenza: e nel dolore si fa fatica anche a mettere in ordine logico le proprie istanze esistenziali, ad analizzarle, a porgere agli altri gli elementi in fatto che le rendono legittime e plausibili. Uno dei compiti dell'avvocato di famiglia e minorile è anche questo: nei nostri studi riceviamo a lungo persone sofferenti negli affetti e disorientate nei confronti della realtà processuale e di ciò che la contorna; spesso solo dopo molti minuti, a volte ore, esce la loro reale domanda di giustizia e i motivi sui quali si fonda. Il nostro dar voce alle loro ragioni è prima di tutto metterle in ordine con loro e poi porgerle ordinatamente al giudice nel processo al fine del loro accoglimento; recuperare nella memoria realtà e



frammenti di realtà che sono importanti per aiutare il giudice a decidere, ma delle quali loro non avvertono l'importanza; aiutarle poi a provare la verità di quanto dicono e quindi a trovare e portare nel processo quei documenti, la voce di quelle persone che possono attestare tale verità.

5. L'avvocato interprete per il Cliente della 'filosofia del sistema'.

Vi è un ulteriore ruolo svolto dall'avvocatura: quando vi è un procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria, è inutile nasconderselo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato prima e continua a non funzionare. Se non ci sono stati errori (e in tal caso è bene che ci sia qualcuno esterno ai rapporti fino ad allora intercorsi che li faccia emergere) c'è stato certamente un fraintendimento, un'impossibilità o una grave difficoltà a capire la prospettiva di esclusiva tutela del minore nel quale operatori e giudice convergono.

L'avvocato è un professionista fiduciario liberamente scelto: le persone ci vanno e rimangono presso di lui perché ne hanno fiducia. Questo gli dà una grande libertà di dialogo e una grande possibilità di aiuto, anche quando la relazione con tutti gli altri attori è entrata in crisi.

L'avvocato può -e deve- far capire la particolare filosofia della giustizia minorile, che non è quella di dar ragione a un adulto piuttosto che ad un altro, a volte anche indipendentemente dal fatto che il primo o il secondo abbia più ragione, ma è quella di tutelare il più debole, che è il minore, che ciò coincida o meno con il dare ragione all'adulto che più ne ha. Insomma l'avvocato aiuta il proprio Assistito a capire che tutti gli attori pubblici della scena (giudice e suoi consulenti, operatori dei Servizi e delle ASL) hanno un solo obiettivo: che è quello di tutelare il miglior sviluppo psico-fisico del minore, di consentirgli il più possibile di crescere bene e sano. Aiuta il suo Cliente a capire che in qualche modo deve conformare il proprio comportamento a tale obiettivo, cercando di rimuovere gli ostacoli interni ed esterni che possono provenire anche da lui stesso.

Tutto ciò aiuta a fare giustizia: se ciascuno degli attori (avvocati, operatori, giudici, consulenti) nel processo e fuori il processo si comporta secondo le regole deontologiche del proprio ruolo, si realizza che la verità



processuale sia il più possibile vicina alla realtà e che il provvedimento realizzi il miglior equilibrio possibile degli interessi nel caso concreto.

C'è una bellissima frase nel famoso film "Philadelphia": ad un certo punto del processo l'avvocato difensore del protagonista, che è avvocato lui stesso, gli chiede se ama il suo lavoro. E il protagonista risponde che lo ama perché talvolta attraverso di esso si riesce a fare in modo che il diritto realizzi giustizia. Ciò dà conto del contenuto etico del ruolo e elimina pregiudizi ingiustificati.

6. Alla ricerca di regole condivise.

Affrontate le ragioni storiche e culturali della difficoltà di rapporto, è a questo punto necessario chiedersi se e come sia possibile una corretta collaborazione tra operatori e avvocati e in che modo gli stessi possano e debbano interagire nel e fuori dal processo e nel rispetto delle sue regole, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Tanto più che con la nuova situazione normativa venutasi a creare con l'entrata in vigore della legge 149/2001, quantomeno nei procedimenti di adottabilità e in quelli che abbiano ad oggetto la potestà genitoriale (limitazione e decadenza), vi è una nuova figura, quella del curatore-avvocato del minore che rappresenta e difende questi nel processo.

Allora da una parte è e resta necessario che i Servizi operino su mandato del giudice, in piena e coerente adesione al contenuto dello stesso, e dall'altra che riferiscano nel processo, in modo trasparente ed accessibile a tutti i protagonisti della vicenda. Ciò che non era e non è ammissibile sono i colloqui a porte chiuse con il giudice. I Servizi debbono essere sentiti con gli avvocati presenti, lo dico con forza e chiarezza, perché i principi del contraddittorio e del diritto di difesa non sono un 'optional' nel processo minorile: l'art. 111 della Carta costituzionale non fa eccezioni, e richiede che in tutti i momenti processuali e in tutti i procedimenti la difesa sia assicurata.

Mi rendo ben conto di quali possano essere i rischi ed i limiti di quanto sto dicendo: se i Servizi si limitano ad eseguire il mandato del giudice, ebbene, qualora a questi sia sfuggita la pericolosità della situazione, i Servizi



si sentono in qualche modo responsabili della stessa e nella necessità di interpretare in modo più o meno estensivo il mandato ricevuto; dall'altra i colloqui tra operatori e giudice avvengono talvolta a porte chiuse, e senza la presenza dei difensori, perché si teme che le parti abbiano poi contezza di quanto viene detto e, nella loro esasperazione, possano travalicare i limiti del lecito.

Ebbene: sono rischi concreti e reali, ma dai quali non ci si difende eludendo norme di legge imperative ed inderogabili poste a presidio del corretto svolgimento del processo.

D'altronde la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia (e non solo) per aver gli operatori dei Servizi travalicato il proprio ruolo reinterpretando o interpretando in modo da vanificarli i provvedimenti del giudice: per tutti il caso Scozzari e Giunta vs. Italia con condanna di questa proprio perché gli operatori dei Servizi avevano attuato il provvedimento del giudice relativo ad incontri tra madre e figli minori in modo tale da vanificarne la reale concreta portata e rilevanza nella relazione affettiva.

Per di più, se il giudice pone alla base della propria decisione elementi riferiti 'a porte chiuse', senza le corrette modalità processuali, il provvedimento è viziato e va incontro a censure davanti al giudice di secondo grado: con perdita di tempo soprattutto per il minore.

L'avvocatura, da parte sua, dovrà adoperarsi per contenere nei limiti del lecito e del legittimo i comportamenti dei propri assistiti, dovrà farsi interprete e tramite delle loro richieste e anche del loro disappunto ma sempre, come è ovvio ma è doveroso sottolinearlo, nei limiti di una dialettica rispettosa del ruolo degli operatori dei Servizi e della loro specifica funzione processuale ed extraprocessuale.

7. La reciproca necessità della conoscenza dei rispettivi linguaggi e specificità professionali.

Un altro punto, che mi sembra di fondamentale importanza, nasce da una riflessione sul mio percorso professionale: ho imparato molto dagli operatori dei Servizi, ho imparato una prospettiva difensiva più corretta, meno rivendicativa, più orientata al temperamento degli interessi degli



adulti con la tutela prioritaria dei diritti dei minori. Ho imparato anche l'importanza di saperi diversi dal mio e dei loro specifici linguaggi: non sono diventata psicologa né assistente sociale, ma ho imparato e continuo a imparare che l'approccio alle problematiche familiari, anche nel processo, non può prescindere da una prospettiva più ampia e complessa, anche extraprocessuale, che necessita di saperi altri, ma che poi nel giudizio confluisce.

Mi sono accorta, avvicinandomi a temi e problemi che non fanno parte della mia specifica preparazione professionale che è giuridica, quanto sia importante per capirsi avere strumenti comprensibili gli uni per gli altri quando -avvocati e operatori e consulenti- si agisce intorno allo stesso caso, che è fatto di bambini, donne e uomini con i loro dolori e le loro relazioni, le loro aspettative e le loro frustrazioni, i loro desideri e le loro fragilità, al fine di interagire nella prospettiva della realizzazione della giustizia del

caso concreto.

Il problema del linguaggio, dello specifico professionale di ciascuno, rimanda necessariamente a una formazione di ciascuna professionalità che non può prescindere dalla conoscenza degli elementi della formazione dell'altra. Nel Master in diritto di famiglia e minorile della LUMSA, facoltà di giurisprudenza, frequentato prevalentemente da avvocati, e del quale coordino la parte civile ed internazionale, varie ore di lezione sono dedicate sia all'analisi dell'evoluzione sociale della realtà sociale famiglia sia a discipline psicologiche con particolare riguardo all'età evo-





lutiva e alle relazioni familiari. I colleghi avvocati che partecipano al master inizialmente sono perplessi perché del tutto disabituati a cimentarsi con tali problematiche: progredendo nel percorso formativo, diventano spesso entusiasti invece delle materie psico-sociali percependone la rilevanza nella loro formazione concreta.

Credo che tale interscambio sia veramente fondamentale: imparare gli uni le specificità della professione e del ruolo degli altri, vuol dire impararne anche il linguaggio e capirsi meglio; vuol dire imparare ad interagire nel caso concreto perché, sempre nel rispetto del ruolo e della funzione di ciascuno, ci si integra meglio e si lavora più efficacemente senza contrapposizioni inutili che nascano dalla non conoscenza reciproca di rispettivi linguaggi e funzioni.

8. Avvocatura e Servizi sociali: per scrivere la storia di un rapporto necessario.

Concludendo, mi pare che da una parte sia necessario riunirsi in un tavolo di lavoro di confronto nel quale analizzare i problemi comuni, costruire protocolli, creare sinergie e dall'altra che la formazione degli operatori così come quella degli avvocati ricomprenda tematiche proprie della formazione degli altri, per un dialogo costruttivo anche nel caso concreto.

Per rispondere al quesito posto all'inizio di questa nostra conversazione, vorrei affermare che tra avvocatura e Servizi il rapporto non solo è possibile, ma necessario, per far sì che nei procedimenti che si occupano delle persone e delle loro relazioni familiari il giudice, terzo ed imparziale, possa, nel rispetto delle regole processuali, sulla base di una realtà rappresentata nel processo che sia la più aderente possibile a quella vissuta dai vari soggetti, tenute presenti tutte le loro istanze ed esigenze, assumere il provvedimento più giusto nel caso concreto, che meglio realizzi la tutela dei diritti del minore nella prospettiva di un armonico equilibrio anche con i diritti degli adulti che lo circondano.





Tribunale e Servizi Sociali: Una mediazione possibile per gestire una “dinamica inter-istituzionale”

di Francesca Trova *

Vorrei prima di tutto ringraziare l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, nella persona della Presidente e collega Maria Laura Capitta, per avermi invitata qui oggi e della fiducia e stima che mi è stata accordata nell'invitarmi. Ringrazio altresì l'Ordine per aver pensato ed organizzato questa giornata di riflessione inter-istituzionale assolutamente necessaria nell'attuale momento storico così complesso che stiamo tutti vivendo. Spero di contribuire a rafforzare una più ampia riflessione intorno al tema oggetto di questo Convegno.

Sono stata invitata qui oggi per dare voce a quel complesso sistema dei Servizi Sociali del Comune di Roma sempre più compromesso, e direi forse “perso”, tra vari e svariati compiti multifunzionali. In quanto tali i Servizi sociali sembrano maggiormente assediati e schiacciati tra funzioni di prima linea e funzioni manageriali di programmazione, progettazione e gestione. La 328 ha sicuramente avviato un importante movimento di sviluppo delle politiche di welfare nelle comunità locali, collegando l'azione di pianificazione e di programmazione all'innalzamento della qualità dei servizi e delle risposte che questi sono chiamati a dare ai concreti bisogni delle persone. In realtà spesso l'azione di pianificazione e programmazione si esprime attraverso un'enfasi del FARE che ha in esito collage di progetti e uffici di piano trasformati in progettifici: la parola d'ordine è più che mai “fare progetti”, fare la Rete, fare i Piani, insomma fare qualcosa purchè si faccia. Questa dinamica da un lato sta burocratizzando l'impor-

* Assistente Sociale

Posizione Organizzativa Servizio Sociale Comune di Roma, XIII Municipio



tante azione di pianificazione rilanciata dallo spirito della 328, dall'altro sta togliendo la dovuta attenzione da una componente fondativa del servizio sociale ossia: la capacità di accoglienza e ascolto empatico della persona e dei suoi bisogni.

Oggi vorrei mettere l'accento soprattutto su questo secondo punto.

Il Servizio Sociale è chiamato a produrre non un prodotto qualsiasi bensì un "prodotto speciale" che va realizzato entro un processo relazionale e comunicativo contingente tra un produttore ed un consumatore, quindi, dentro una imprescindibile dinamica relazionale. Se questo è il senso potremmo affermare che la qualità del welfare sta nelle relazioni interumane che esso implica e realizza, e in questa direzione la qualità del welfare dipende dalla "etica dell'aiuto" che ispira l'intervento che si mette in atto.

Se le parole hanno ancora un senso, come pure la storia, forse dovremmo ripartire da qui per fermarci a riflettere sul significato di queste parole e su cosa debba oggi essere un servizio rivolto alla comunità, alla famiglia, all'infanzia o all'adolescenza, a singole persone, ad anziani, a disabili, insomma alla persona complessivamente vista, e ragionare sugli esiti e sul significato del prodotto finale del servizio sociale alle prese con aree problematiche e contesti socio-economici e familiari sempre più di difficile lettura e magari fermare l'attenzione sul fatto che la bontà di un intervento di welfare non sta solo nella sua performance in termini di efficacia e di efficienza, ma anche, e prima di tutto, nel carattere, etico valoriale e normativo del suo scopo.

Mi sembra che ripartire da queste considerazioni ci possa aiutare a comprendere le molte disfunzioni, dissonanze, criticità e soprattutto malumori che attraversiamo ogni giorno sia al nostro interno, quale comunità professionale, sia verso l'esterno in relazione con altre istituzioni e con le varie realtà del territorio. Se il nostro tempo lavoro è sempre più spesso uno spazio occupato troppo dal FARE, piuttosto che dallo "stare sulle cose e nelle cose", per riflettere, analizzare, ed elaborare un pensiero, un concetto, o una progettualità di più alto respiro che sia in grado di comprendere anche aspetti più squisitamente relazionali - emozionali ed etici, è chiaro a tutti che qualcosa non sta funzionando.

E qui mi aggancio al tema oggetto di questa giornata che vede il con-



fronto tra due istituzioni quali il Tribunale e il servizio sociale impegnato sugli interventi di sostegno alle responsabilità familiari ed a tutela dei minori. Entrambe queste istituzioni rispondono ad un mandato preciso dal quale non ci si può esimere. Sempre più spesso si è accusati di non rispondere a questo nostro mandato, e quindi di non ottemperare ai compiti che ne derivano, sempre più spesso arrivano ai servizi precise denunce perché non si è risposto ad una prescrizione del Tribunale in un tempo o nei modi più congruenti al mandato giudiziario. E dunque vorrei fissare l'attenzione su questo snodo, a quanto pare critico per entrambe le istituzioni, e proporre alcuni spunti di riflessione facendomi aiutare da una metafora quella della mediazione familiare. Stando nella metafora possiamo immaginare di avere di fronte due soggetti partners quali appunto il Tribunale ed il Servizio sociale. Questi partners in fondo rappresentano un po', e sempre simbolicamente, "una coppia genitoriale" che ha a che fare con un obiettivo specifico, ossia il benessere psico-fisico del "figlio minore" e la tutela dei suoi diritti. Entrambe queste istituzioni quindi giocano rispettivi ruoli e funzioni entro una inevitabile dinamica relazionale. In questo senso questi due "partners" sembrano attraversare oggi una certa conflittualità dovuta probabilmente ad un blocco comunicativo o ad un tipo di comunicazione a fasi alternate, ovvero ad una interazione disturbata. Se così fosse lavorare su questo livello potrebbe aiutarci a comprendere meglio cosa sta accadendo all'interno della relazione tra queste due istituzioni e perché oggi sembra così difficile agire una comunicazione più efficace. Già fermarci a capire perché ciò accade può aiutarci a riflettere sul fatto che all'interno di questa relazione si parlano forse linguaggi diversi o magari si adottano schemi concettuali diversi. Facendo tesoro delle competenze mediative e rimanendo sempre nella stessa metafora, potremmo immaginare che, così come in mediazione si usano strategie comunicative e di ridefinizione del contesto per sostenere la coppia genitoriale a meglio comprendere quali sono gli obiettivi comuni, attraverso l'esercizio condiviso della genitorialità, allo stesso modo potremmo fare uno sforzo per capire che ridefinire il contesto che accomuna l'ambito giudiziario e quello del sociale può servire a mettere a fuoco alcuni obiettivi condivisi attraverso un lavoro comune teso a migliorare sinergie di confronto dialettico, etico, professionale, inter-professionale ed inter-istituzionale.



Partendo da queste considerazioni e rivisitando un po' la storia che in un certo senso ha unito in un percorso comune questi due attori principali, quali appunto il T.M. e il S. Sociale, in quanto partner "genitoriali" sempre all'interno della nostra metafora, potremmo per esempio iniziare a riprendere un nuovo percorso di reciproco ri-conoscimento che tiene conto:

- dei diversi mandati di ognuno,
- delle diverse origini in quanto istituzioni,
- delle diverse funzioni,
- dei diversi linguaggi,
- non ultimo dei cambiamenti vissuti da ciascuna organizzazione.

In tal senso è opportuno provare a ri-trovare chi siamo e cosa facciamo, ma anche come lo facciamo, tenendo sempre fermo e chiaro l'obiettivo principale della tutela del minore e della sua buona crescita evolutiva.

Ci sembra che negli ultimi tempi il Tribunale appare sempre più distante dalla vera comprensione di quanto nel corso di questi ultimi anni sia profondamente cambiato il contesto del servizio sociale, di quanto questo abbia dovuto affrontare per cavalcare un cambiamento a dir poco epocale, di quanto tutto ciò abbia in un certo senso trasformato l'atteggiamento culturale e a tratti anche quello professionale degli operatori. Per rimanere sempre ed ancora nella nostra metafora, potremmo dire che, così come molte coppie oggi attraversano momenti critici e di difficoltà relazionale proprio perché i partner non riescono più a comunicare, a ri-conoscersi, a riconoscere perché la loro storia era iniziata e con quali obiettivi, allo stesso modo potremmo dire le nostre Istituzioni dovrebbero fermarsi a capire cosa c'è che non sta funzionando nella relazione tra queste due realtà lavorative, piuttosto che usare atteggiamenti intolleranti e dai toni a volte minacciosi.

Questo aiuterebbe ad abbandonare un modo di fare che assomiglia piuttosto ad un "conflitto di tipo coniugale" che ad un vero conflitto inter-istituzionale. Penso che sia il Tribunale che il servizio sociale che storicamente lavorano fianco a fianco se pur entro ambiti ovviamente diversi, e con compiti diversi, ma per lo stesso identico obiettivo, possano riprendere a dialogare in maniera più efficace per accordarsi su obiettivi condivisi. Penso altresì che se si ritrova una relazione dialogica comprensibile per



entrambi i contesti si possa arrivare a pianificare piani di intervento più ampi sulla tematica della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, o elaborare progetti individuali d'intervento più sostenibili a tutela del minore ed a sostegno della famiglia.

E tuttavia tutto questo non basta se entrambe le Istituzioni non comprendono quale è il nuovo contesto professionale nel quale si opera oggi, e quanto sia faticoso sostenere i veloci cambiamenti organizzativi e normativi. Allo stesso modo occorre comprendere il complesso impegno che ruota intorno agli interventi che derivano dai provvedimenti della magistratura nell'area specifica dei minori e del sostegno alle responsabilità familiari, alla luce e soprattutto, delle trasformazioni sociali, economiche, etiche e valoriali dell'attuale sistema familiare sempre più attraversato da repentini cambiamenti e nuovi malesseri psico-sociali. In un certo senso potremmo affermare che questa nostra società post-moderna e globalizzata, o "liquida", così come viene definita ultimamente, dai suoi mille volti, contesti e bisogni diversificati, vecchie e nuove povertà, che mette in campo nuovi e diversi modelli relazionali, ci impone una più ampia riflessione in termini di intervento professionale anche in sinergia con le altre Istituzioni chiamate in causa dallo stesso sistema di relazioni.

I cambiamenti organizzativi che hanno interessato e interessano le Istituzioni nelle quali operiamo credo, poi, che richiedano un ulteriore orizzonte di attenzione. È necessario sviluppare nelle nostre Istituzioni accanto all'agire professionale un agire organizzativo altrettanto consapevole. Sia l'assistente sociale che il giudice non sono dei liberi professionisti che esprimono sistemi di competenze professionali, ma professionisti che attraverso le proprie competenze esprimono l'azione di Istituzioni complesse. È necessario, quando ci incontriamo attorno ai bisogni delle persone, incrociare il nostro pensiero professionale e il nostro pensiero organizzativo. Solo con questa attenzione costante potremo ri-conoscerci nei cambiamenti che attraversiamo. Solo così potremmo vederci come Istituzioni l'uno per l'altro risorsa indispensabile per la produzione della migliore risposta ai bisogni e alle domande dei cittadini che incontriamo.

Se da un lato tutto questo è vero per i motivi fino ad ora esposti, e se è vero anche che la nuova qualità del welfare sta nelle relazioni interumane che esso implica e realizza, dall'altro non possiamo non essere consape-



voli che i Servizi sociali del Comune di Roma sono servizi in affanno che non ce la fanno a stare al passo con un tipo di domanda che richiama in causa interventi sempre più sofisticati, diversificati, inter-relazionali ed inter-sistemici, sia a livello individuale che istituzionale.

Roma, una città che come tutte le grandi città impatta quotidianamente con complessi bisogni ed emergenze sociali, realtà diverse e difficili da tenere insieme e di convivenza multi-etnica, ha bisogno sicuramente di progetti importanti per la cittadinanza ed in sinergia e in rete con tutte le realtà sociali e istituzionali presenti, ma anche di importanti scelte di politica gestionale ed organizzativa del personale. I servizi sociali devono essere dotati di organici più adeguati ad un compito così complesso e delicato come quello di rispondere ad una domanda che richiama l'attenzione sempre di più sulla e nella sfera più squisitamente relazionale. La composizione degli attuali organici all'interno dei nostri Servizi Sociali non sembra garantire oggi una risposta quali-quantitativa sufficiente. È notizia di pochi giorni fa che finalmente il Comune di Roma sta definendo in maniera positiva la cronica condizione degli organici con l'avvio della stabilizzazione del personale precario e per questo siamo veramente tutti più sereni. Tuttavia, la generalizzata condizione di precarietà che ha caratterizzato la morfologia dei contesti lavorativi in questi ultimi anni nei servizi sociali è stata la causa principale che ha compromesso in parte sia l'immagine del Servizio sociale, sia gli esiti in termini di qualità e di efficacia degli stessi interventi.

Questa realtà lavorativa, se pur ad oggi in via di adeguamento, oltre ad aver destabilizzato anche il vissuto del personale dipendente ha influito non certo positivamente sul clima emotivo e relazionale interno alle stesse organizzazioni. È facile comprendere quindi come in un contesto lavorativo così strutturato possa accadere che non ci sia lo spazio sufficiente per lavorare al meglio. Possa accadere che se il clima emotivo tra gli operatori e verso la stessa amministrazione è quello della non certezza, le persone non siano così in grado di favorire agiti più promozionali, più accoglienti, o semplicemente capaci di essere serene, magari già solo per migliorare il livello dell'ascolto empatico.

Chiudo questo mio contributo con una attesa: che le nostre Istituzioni recuperino risorse emotive ed organizzative che le mettano di nuovo nella condizione di sviluppare sinergie e strategie comuni, vorrei dire di vici-



nanza collaborativa, indispensabili ad affrontare quel meta-mandato istituzionale, che ci accomuna, orientato a garantire ai cittadini che incontriamo, bambini, adolescenti e adulti, condizioni reali per progettare la propria vita secondo equità e giustizia.

Considerazioni post-convegno.

Mi sembra che questa giornata di riflessione che l'Ordine ha voluto organizzare ha posto molti spunti e "punti" sui quali impostare un buon lavoro per il futuro.

Personalmente ritengo sia stato utile aprire uno spazio dialogico e di confronto inter-professionale nel quale più soggetti hanno potuto raccontarsi e rappresentare lo stato attuale delle cose. Sicuramente non si possono far cadere le risonanze che tale iniziativa ha prodotto in nuce, vista anche la numerosa platea. Altresì si può affermare che portare avanti una progettualità intorno alle diverse considerazioni che sono emerse durante il convegno ci possa aiutare a costruire percorsi di co-partecipazione attiva verso uno stesso obiettivo o più obiettivi che ruotano intorno alla presa in carico vera di situazioni problematiche che ritroviamo all'interno delle diverse realtà psico-socio e familiari di cui dobbiamo occuparci tutti i giorni.

L'idea di avviare una formazione multi-professionale e multi-disciplinare tra le diverse istituzioni può servire a costruire una cultura condivisa intorno ai temi della famiglia e della tutela del minore, ma anche a scoprire un linguaggio comprensibile alle diverse istituzioni e relative organizzazioni. Come pure, ritengo, sarebbe opportuno istituire un tavolo permanente quale spazio di riflessione per la messa in campo di iniziative comuni e quindi di azioni di sistema che riflettano, in un circolo virtuoso, modalità operative in grado di produrre esiti più efficaci e condivisi rispetto al cosa fare e al come fare. Di contro percorsi di questa natura ci permetterebbero di capire anche quali sono i limiti oggettivi con i quali inevitabilmente abbiamo a che fare come istituzioni. Già questo ci aiuterebbe a fissare dei nuovi parametri di riferimento teorico-pratico relativamente agli interventi da mettere in campo, anche in sinergia con l'altra istituzione e a rivedere l'intero sistema in un confronto più ampio con l'ambito politico e di governo della città di Roma.



Per concludere se si riuscisse a costruire un concreto piano “territoriale di fattibilità” alla luce di un’analisi qualitativa che tenga conto delle diverse realtà organizzative, delle diverse risorse, dei diversi mandati, dei diversi strumenti e strategie e quindi degli interventi da mettere in atto, già avremmo fatto un passo in avanti.



Il ruolo del servizio sociale nella giustizia civile minorile

di Marisa Valle Pittaluga *

Ho accolto con grande piacere l'invito a riflettere insieme per valutare se la strada intrapresa è quella che permette l'uso migliore delle risorse economiche e personali. L'attenzione diventa indispensabile quando i protagonisti sul campo sono tre - le istituzioni di servizio sociale, le famiglie e gli organi giudiziari - e trovare un accordo soddisfacente con tre interlocutori è sempre difficile perché, consapevolmente o no, scattano alleanze e collusioni, idealizzazioni e denigrazioni che tendono a escludere il terzo.

Cenni storici.

Prima di intervenire in una situazione , per esempio aiutare un bambino, è sempre bene conoscere da dove viene, quali esperienze si porta dietro, quali sono le sue aspettative, in che modo ha costruito le sue difese. Ritengo sia opportuno procedere allo stesso modo anche nel nostro caso: senza avere la pretesa di ricostruire tutto il percorso, vorrei solo ricordare come nell'immediato dopoguerra fu introdotto nell'area del Tribunale per i minorenni – per merito del giudice Guido Colucci - un gruppo di assistenti sociali di nuova nomina che divennero il fiore all'occhiello della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del MGG in cui il servizio fu collocato. In quegli anni lontani i servizi comunali di assistenza si limitavano a fornire soprattutto sussidi economici tradizionali, e fu così che gli interventi nei confronti dei minori della giustizia passarono senza interferenze dalla "libertà assistita" in chiave para-penale per i ragazzi "che avessero dato manifeste prove di traviamiento e apparissero bisognosi di

* già docente di Politica sociale presso il CLASS dell'Università "La Sapienza" e presso la Scuola di Psicoterapia dell'adolescenza ad indirizzo psicodinamico di Roma



correzione morale” (legge del 1934) “all’affidamento al servizio sociale” previsto in sede amministrativa per “i minori irregolari della condotta e del carattere” (legge del 1956), strumento che fu anche adoperato in sede civile (articoli 330 e 333 del cod. civ.) qualora vi fossero problemi di patria potestà.

Il passaggio dalla ricerca di una sanzione per i figli con tendenze delinquenziali alla ricerca di una sanzione per i genitori maltrattanti ebbe luogo nell’ambito del servizio sociale per i minorenni del MGG in un contesto sempre più animato da altre figure professionali quali gli avvocati, gli educatori, gli psicologi e gli psichiatri. Fu con la legge sull’adozione speciale (1967) che il contenitore diventò troppo stretto: apparvero sulla scena i bambini e l’accento si spostò decisamente sull’importanza della relazione genitoriale, sugli aspetti sociali e sul lavoro della prevenzione, furono necessari nuovi schemi di riferimento e i problemi dello sviluppo infantile e adolescenziale confluirono – grazie anche alla senatrice Giglia Tedesco - nella riforma più generale dell’assistenza sociale (legge 382 del 1975 e DPR 616 del 1977) che sanzionò il passaggio della competenza civile a amministrativa dal MGG all’ente locale.

Situazione attuale.

L’impostazione della riforma era basata sulla formula così bene espressa da D.W.Winnicott(1968):” Primo, si deve provvedere una quantità sufficiente di alloggi, di alimenti, di vestiario, di scuole, di opportunità di ricreazione e di ciò che potrebbe essere chiamato cibo culturale.Secondo, si deve cercare di non interferire mai nella vita di una famiglia ben governata neppure per il suo proprio bene.” (La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, Armando Editore, pag.175).

Molto è stato fatto e non è facile tracciare un bilancio del nuovo assetto, troppe sono le differenze tra una regione e l’altra, diversi i criteri di attuazione, gli operatori coinvolti, i desideri di rivalsa e la neutralità di chi valuta il fenomeno, certo è che qualunque organizzazione si sia data l’ente locale la meta che ogni bambino abbia “una famiglia sufficientemente buona” non riguarda solo il servizio sociale. Vorrei comunque segnalare almeno due delle conseguenze non previste nell’entusiasmo della riforma:

a) data la scarsità delle risorse a disposizione e la crescente domanda di



interventi per problemi familiari di vasta portata c'è il rischio che la via giudiziaria rappresenti un canale privilegiato per rispondere con maggiore autorità e prestigio a situazioni preoccupanti e urgenti;

- b) di fronte al moltiplicarsi di casi in cui l'assistente sociale collabora con il tribunale accade sempre più spesso che le famiglie coinvolte non stabiliscano quel rapporto di fiducia che è l'indispensabile strumento di lavoro dell'assistente sociale per promuovere un reale cambiamento della situazione.

Nell'immaginazione di alcuni riformatori la collaborazione con i Tribunali da parte dei servizi sociali si sarebbe via via ridotta ai soli casi di conclamata violenza e le circoscrizioni prima e i municipi poi avrebbero saputo rispondere autonomamente alle svariate richieste delle famiglie e dei cittadini, compresi gli immigrati. A questo punto credo sia necessario soffermarsi su alcune opposizioni concettuali che denotano il campo in cui operiamo:

- 1) consenso – autorità – se partiamo dal presupposto che nessuna famiglia può appendere fuori della sua porta il cartello “qui non ci sono problemi” per gli operatori si tratta di scegliere tra lavorare con richieste di aiuto dirette basate sulla ricerca del consenso o con domande istituzionali in cui l'esito è l'imposizione autoritaria. La distinzione può anche essere intesa come un tenere insieme il mondo interno e quello esterno e tale modalità riguarda allo stesso modo gli operatori e i richiedenti: ci sono persone che preferiscono rivolgersi direttamente al giudice per risolvere un problema di convivenza perché preferiscono scindere i fatti dal loro significato emotivo e assistenti sociali che non sanno resistere alla tentazione di imporre, attraverso l'autorità del giudice, la risposta ritenuta giusta. Non è tanto il controllo quello che è difficile, ma saper aiutare attraverso la ricerca del consenso.
- 2) Integrazione – confusione - a volte per integrazione si intende che tutti fanno tutto, una sorta di mito dell'operatore unico in cui lo stesso giudice diventa il “coordinatore di un progetto globale elaborato insieme ai tecnici”. Ogni professione deve avere i suoi limiti e i suoi schemi di riferimento che separano l'esperto dal volontario: in questo panorama fondamentale è la figura del giudice e grave sarebbe prendere le sue decisioni come un consiglio, così come hanno ruoli diversi il medico



e l'insegnante. Pagine assai interessanti ha scritto a questo proposito Isabel Menzies per illustrare come il compito, se non è sostenuto da una organizzazione adeguata, può scivolare nell'anticompiuto, soprattutto nelle istituzioni sociali dove i fini molteplici creano una situazione di confusione. A volte l'importanza dello svolgimento del compito primario è oscurata dalle difficoltà che ne ostacolano l'efficacia, piuttosto che dalla carenza dei mezzi concreti.

- 3) Pluralismo – frammentazione – quanto più la realtà appare frantumata tanto più si rafforza la spinta a tenere tutto sotto controllo. I numerosi tipi di operatori, i vari livelli di intervento, le differenti modalità di formazione possono alimentare il desiderio di un unico modello gerarchico, l'illusione che ci sia un posto o una professione dove tutto si può risolvere. Reggere l'incertezza, fare buon uso della discrezionalità, accettare che ci sono vari punti di vista in concorrenza tra loro possono essere uno stimolo a diventare responsabili della propria scelta, ma possono anche indurre alla ricerca di un unico centro intorno al quale gravitare. E' così che la competenza può trasformarsi in tutela per gli operatori, ma anche per i cittadini.

Una modesta proposta.

In questo rapido sguardo agli elementi in gioco tra servizio sociale professionale e magistratura è quasi scomparso il terzo interlocutore che è rappresentato dalle famiglie: è pur vero che ho accennato all'inizio alle diverse modalità di conflitto, latente o palese, che possono svilupparsi tra famiglie che ricorrono al giudice contro i servizi, o di servizi sociali che si appoggiano al giudice contro le famiglie o di un'alleanza tra servizi e famiglie contro il provvedimento o il mancato provvedimento del giudice. In realtà manca una attenta – e perché no, anche statistica – valutazione delle richieste formulate dai cittadini in merito a problemi familiari, espresse in momenti diversi da quelli in cui è implicato il tribunale.

Nei miei corsi, sia agli assistenti sociali che agli psicoterapeuti, negli ultimi anni proponevo loro di riflettere, sulla base delle loro esperienze di tirocinio, sui seguenti punti: a) quali compiti ritenevano fosse utile svolgere nei casi di bambini o adolescenti a rischio prima che la famiglia o le



istituzioni li segnalassero all'attenzione dell'autorità giudiziaria; b) in che modo pensavano che bisognasse collaborare, nei rispettivi ruoli, con il giudice durante il periodo di permanenza del caso presso gli organi giudiziari; c) quale sostegno professionale sarebbe utile dopo che l'intervento del tribunale si è concluso perché la parentesi nelle aule di giustizia dovrà chiudersi, mentre la domanda di aiuto in momenti difficili a un estraneo di fiducia può durare tutta la vita.

Vorrei concludere questo mio intervento con il suggerimento di partire da questi dati, di rielaborarli insieme a tutti gli interlocutori per impostare oggi una nuova collaborazione tra servizio sociale professionale, magistratura e famiglie.





Il difficile e continuo esercizio della consapevolezza di sé nella relazione di aiuto

di Salvatore Intelisano ¹

Nell'ambito dell'esercizio della giustizia minorile, così come nel nostro Paese è andata sviluppandosi e consolidandosi ormai da decenni, è quasi impossibile concepire il lavoro dei giudici e quello degli operatori sociali, assistenti sociali o psicologi, come due parallele che non si incontrano mai, limitandosi a reciproche comunicazioni periodiche sugli "oggetti" di volta in volta trattati nel settore civile, penale, così come nel campo delle adozioni.

Le due figure, pur procedendo autonomamente su diversi binari, nell'ambito delle rispettive funzioni, spesso si intersecano e perciò si "incontrano". Ciò accade non sempre consapevolmente, ma è inevitabile che succeda poiché tutte e due condividono alcuni meccanismi psicologici di base, con sfumature peculiari dei ruoli, diversi ma in ogni caso caratterizzanti le due professioni molto prossime per il contesto che le accomuna.

Si può dibattere sull'appartenenza di entrambe alle professioni d'aiuto, poiché il nucleo epistemologico dell'attività giudicante del magistrato non sembrerebbe implicare sempre o necessariamente il concetto di aiuto, piuttosto una funzione che sospenda le regole di una relazione facilitante collocandosi 'super partes' di modo che il giudice possa sempre rimanere il giudice, controllando ogni possibile coinvolgimento, per preservare l'obiettività e per mantenere inviolata la propria identità in qualche modo 'altra'.

1 Psicologo, Psicoterapeuta, Responsabile Ufficio Psicologi del Municipio I – Centro Storico del Comune di Roma, Giudice Onorario del Tribunale per i Minori di Roma



Più sicuramente invece gli operatori sociali che collaborano con il Tribunale, anche alla luce della letteratura di psicologia giuridica minorile così come di servizio sociale rientrano a pieno titolo fra i professionisti della relazione d'aiuto quali figure di tecnici specialisti del territorio che hanno come obiettivo non solo la risoluzione dei conflitti e dei problemi sociali e relazionali dell'utente, ma soprattutto il loro benessere complessivo.

Di certo comuni sono le radici etiche alla base dell'operare di entrambi i professionisti, Giudice ed Operatore Sociale, e consentono ad essi di uscire dal solipsismo oggi sempre più giustificato e collegato ad un efficientismo tecnologico assunto a teoria. Ma anche a pratica di governo e di amministrazione delle cose e delle persone, spesso senza obblighi morali nei confronti di nessuno. In tale direzione si sviluppa il pensiero filosofico di Heller per un possibile esercizio della giustizia che preveda il superamento di tutte le sue versioni utilitaristiche o privatistiche. Non teme in tal senso di muoversi 'oltre la giustizia', dove quest'oltre è disegnato da quello spazio vitale, entro cui si raccolgono i due valori fondamentali e universali: la libertà e la vita, i soli spazi possibili per ricreare le condizioni della 'vita buona'⁽²⁾.

La aristotelica eudaimonia, quindi, una definizione interiore di felicità, da promuovere nel rispetto pieno della dignità dell'uomo⁽³⁾, grazie alle radici delle due professioni rese comuni dalla dimensione morale dell'agire.

Entrambe le categorie di cui sopra hanno ancora in comune nel loro operare, dal punto di vista psicologico, una certa forma di isolamento e di solitudine, appena mitigate, nel migliore dei casi e laddove possibile, dal lavorare collegialmente o in equipe o più raramente ancora, dalla supervisione tecnica del proprio lavoro.

Attivano perciò inevitabilmente una necessità crescente dell'uso cronico e massiccio di meccanismi difensivi.

E poiché essi debbono convivere anche con una richiesta etica, esterna ed interna, di empatia nei confronti degli utenti e di produrre scelte e provvedimenti adeguati ed idonei al loro benessere, ciò rende indispensabile una costante rielaborazione delle tematiche trattate e delle emozioni, e al

2 G. Costanzo, 'Agnes Heller: Costruire il Bene', Studium, 2007

3 R. Spaemann, in 'Seconda Navigazione', Annuario di Filosofia 2007, Guerini Studio;



tempo stesso la pressante necessità di mantenere integro il Sé.

Frequenti le sensazioni di impotenza e di frustrazione indipendentemente dall'esito delle vicende trattate, amplificate semmai dalla fretta inevitabile dall'occuparsi di casi numerosissimi, data la mole di lavoro. Le tensioni psichiche così attivate possono talora attivare proiezioni sull'altra categoria, di assenza, scarsa efficienza ed efficacia, utilizzando, in parte, energie aggressive trasformate o deviate.

Nell'ambito della giustizia e nel quadro di tali rischi per ognuna delle categorie professionali coinvolte, diventa perciò carica di significati simbolici la presenza del Rito, di rituali o di Forme da rispettare.

D'altra parte fin dall'antichità l'esercizio della giustizia non è mai stato disgiunto dalla presenza costante del rituale. Le forme rituali del giudizio costituiscono una specie di meta-discorso che permette di mediatizzare il rapporto con l'alterità. Sicuramente con l'alterità del crimine, ma anche l'alterità del 'Bene' (il 'Bene' del Minore...), parafrasi e umanizzazione del 'Divino'; infine l'alterità con noi stessi, come ha ricordato di recente A.Garapon (già giudice minorile, direttore dell' Institut des Hautes Etudes sur la Justice) ⁽⁴⁾.

Renè Girard ne "La violenza e il Sacro" propone una delle letture più profonde del processo, quello di essere in qualche modo un sostituto del Sacrificio.

Le forme rituali del processo servono a fermare la violenza, a deviarla, a canalizzarla e la giustizia prende in prestito questo vocabolario simbolico in gran parte dalla religione e particolarmente dal cristianesimo ⁽⁵⁾.

Del resto, la terminologia usata da entrambe le professioni, così carica di significanti è la riprova ('presa in carico', 'pronunciare un decreto', 'piano di trattamento', 'udienza', 'ricevimento', 'istanza', 'giudizio', 'disporre...', 'sostegno', 'affidamento', 'tutela', 'infliggere la pena', etc.), che è indispensabile prendere la distanze dalla gravità di tante responsabilità.

Nonchè dal rischio di coinvolgimento in emozioni di paura, di spavento, sgomento, rabbia, confusione e impotenza davanti a tanti abissi della condizione umana.

4 A. Garapon, 'Del giudicare: saggio sul rituale giudiziario', Cortina, 2007;

5 R. Girard, 'La violenza e il Sacro', Adelphi, 2000;



Per evitare però tale coinvolgimento ed il rischio di contagio psichico può essere attivato un altro grande demone, quello del potere narcisistico, il confondere il proprio 'artigianato' con una vocazione messianica, tentati inconsapevolmente dall' affascinante arroganza (in senso letterale) dell'autorità e della suggestione. In altre parole, anche solo temporaneamente, un'identificazione con l'archetipo della personalità mana, ovvero sia con l'archetipo della superiorità, dell'eccellenza per antonomasia, sia esso eroe, mago, medico, santo, capo tribù. La conseguenza più tangibile e vistosa, che porta all'oblio totale della propria patologia-fallibilità, della propria invalidità in senso lato, e' come dire, l'oblio totale dell'ombra ⁽⁶⁾.

Un percorso comune di consapevolezza può però attenuare questi rischi fino a rendere tali potenti ombre più familiari e sempre meno remote, meno aliene, evitando di tenerle isolate come corpi estranei da scongiurare, da rigettare, ed evitando inoltre di proiettarle ciecamente su chi ci sta vicino.

Pur nella necessità, comune a giudici ed operatori sociali, del rispetto dell'altro e di una fattiva e produttiva cooperazione, sarà altresì unificante lo stupore ed il silenzio davanti al mistero del Dolore e del Male.

6 Guggenbul-Craig, 'Al di sopra del malato e della malattia', Cortina, Roma, 1987



Indice

- **Editoriale**
di M. Laura Capitta e M. Teresa Salvi 3
- **Un intervento integrato sul disagio delle famiglie**
di Roberto Ianniello 5
- **Riflessioni circa il ruolo dei Servizi Sociali nell’ambito del processo penale minorile**
di Massimo Capocchetti 13
- **A proposito della giustizia nei rapporti tra magistrati e servizi sociali. Un quadro europeo.**
di Silvia Niccolai 19
- **Avvocatura e servizi sociali: rapporto possibile e necessario**
di Maria Giovanna Ruo 43
- **Tribunale e Servizi Sociali: Una mediazione possibile per gestire una “dinamica inter-istituzionale”**
di Francesca Trova 53
- **Il ruolo del servizio sociale nella giustizia civile minorile**
di Marisa Valle Pittaluga 61
- **Il difficile e continuo esercizio della consapevolezza di sé nella relazione di aiuto**
di Salvatore Intelisano 67



Direttrice Responsabile:
Maria Laura Capitta

Comitato di Redazione:
Maria Laura Capitta, Federica Chiusuri, Paola De Riù, Elisabetta Lo Giudice
Tiziana Mancini, Andrea Palombi, Maria Teresa Salvi, Cristina Tilli

Edito da:
Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale del Lazio
Redazione e Amministrazione:
Via Ippolito Nievo, 61 - 00153 Roma - Tel. 065882213 - Fax 0658334357
Email: oas.lazio@tiscali.it - Sito web: www.oaslazio.it

Iscrizione al Tribunale di Roma n. 127/1998

Stampa:
LITOS srl - Via Rubattino, 1 - Roma
Finito di stampare nel mese di Settembre 2008